



**Provincia di Bologna
Assessorato Agricoltura**

**Linee Guida per
il governo delle trasformazioni nel territorio rurale**

Delibera di Giunta Provinciale n.485 del 22.11.2005

ALLEGATI

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1	Note sulla individuazione degli “ <i>ambiti agricoli periurbani</i> ” nel PTCP	pag. 3
Allegato 2	Territorio rurale e aree agricole nel PTCP della Provincia di Bologna (disposizioni del PTCP per le attività agricole nei diversi tipi di zone o elementi territoriali ricadenti nel territorio rurale)	pag. 9
Allegato 3	Aree forestali e attività agricola	pag. 17
Allegato 4	Redditività e competitività dell’impresa agricola	pag. 23
Allegato 5	Attività agricola sostenibile	pag. 29
Allegato 6	Attività agricola multifunzionale	pag. 41
Allegato 7	Dati censimento agricoltura ISTAT 2000: elaborazioni per comune e per zona altimetrica	pag. 49
Allegato 8	Vocazionalità territoriale, prodotti tipici e itinerari enogastronomici	pag. 59
Allegato 9	Zone svantaggiate	pag. 71
Allegato 10	Politiche del settore agricolo (la riforma della politica agricola comunitarioa (PAC) col Regolamento (CE) 1782/03 e le politiche dello sviluppo rurale dal Regolamento (CE) 1257/99 al Nuovo Regolamento sullo Sviluppo rurale approvato il 20 giugno 2005 dal Consiglio Europeo	pag. 75
Allegato 11	Indagini conoscitive sui caratteri pedologici dei terreni agricoli nella Provincia di Bologna e approfondimenti sulla capacità d’uso dei suoli e sulla idoneità all’uso agricolo	pag. 81

Linee Guida per il governo delle trasformazioni nel territorio rurale

ALLEGATO 1

Note sulla individuazione degli “*ambiti agricoli periurbani*” nel PTCP

NOTE SULLA INDIVIDUAZIONE DEGLI “AMBITI AGRICOLI PERIURBANI” NEL PTCP

Ambiti agricoli periurbani nel PTCP

Il territorio rurale della Provincia di Bologna, per l'art.11.3, c. 6, delle Norme del PTCP, è stato suddiviso in 2 ambiti:

“Il PTCP individua, in relazione alla capacità d’uso, alla presenza di produzioni tipiche e alle dinamiche settoriali in atto, nonché alla presenza e densità di elementi di interesse naturale e ambientale, due principali tipologie di territorio in cui rispettivamente dominano la componente produttiva e quella paesaggistica”.

“Tale individuazione (...) costituisce la prima individuazione degli ambiti agricoli del territorio rurale”.

I due ambiti sono:

1. *ambiti a prevalente rilievo paesaggistico* (art. 11.8)
(caratterizzati dalla prevalenza di aree di interesse naturale e ambientale; includono, inoltre, le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale del PTPR)
2. *ambiti ad alta vocazione produttiva agricola* (art. 11.9)

Al c. 7, del medesimo art. 11.3, si specifica che i Comuni, nei loro PSC:

“recepiscono e precisano le individuazioni proposte dal PTCP”,

delimitando:

“eventuali specificità dei propri ambiti agricoli comunali, ovvero intercomunali”,

“nonché la aree più idonee per la localizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali di cui all’art. A-25 della LR 20/2000”.

All’art. 11.7 (*Articolazione del territorio rurale in ambiti*) si dichiara che:

“Il PTCP, dopo aver individuato gli elementi e i sistemi di valore naturale, storico-ambientale e paesaggistico da tutelare,... opera una prima individuazione degli ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico, gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola e gli ambiti agricoli periurbani...”

specificando che:

“I PSC effettuano l’individuazione definitiva degli ambiti agricoli di cui al punto precedente, che potranno discostarsi da quella effettuata dal PTCP sulla base di approfondimenti di

analisi che utilizzino una metodologia analoga a quella utilizzata per la prima individuazione,...

All'art.11.10, c. 1, si dispone che:

“Gli ambiti rurali a prevalente carattere periurbano possono presentare contemporaneamente [cioè nello stesso tempo, ndr] caratteristiche di cui ai precedenti artt. 11.8 [ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico] e 11.9 [ambiti ad alta vocazione produttiva agricola]; il carattere periurbano è riconosciuto da precisi rapporti spaziali di contiguità, inclusione o complementarità con l'urbanizzato o le sue espansioni pianificate”;

al c. 2, che:

“Il PTCP individua un solo ambito agricolo periurbano comprendente gli ambiti rurali circostanti o interclusi all'interno degli insediamenti che compongono la conurbazione bolognese,...”;

al c. 4, che:

“Il PSC specifica gli indirizzi del presente piano riferiti agli ambiti agricoli periurbani adattandoli alle condizioni territoriali proprie in considerazione della natura paesaggistica o produttiva del territorio interessato”.

Dalle definizioni date dal PTCP degli *“ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico”* (art. 11.8) e degli *“ambiti ad alta vocazione produttiva agricola”* (art. 11.9) risulta che i *“caratteri”* identificativi dei due ambiti rurali sono, rispettivamente:

- per il primo (paesaggistico): *“l'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo”*,
- per il secondo (agricolo): *gli “ordinari vincoli di tutela ambientale particolarmente idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, allo svolgimento di attività produzione di beni agro-ambientali ad alta intensità e concentrazione”*

Per gli *“ambiti agricoli periurbani”* (art. 11.10), invece, il *“carattere”* che soccorre alla loro individuazione è dato:

- *“da precisi rapporti spaziali di contiguità, inclusione o complementarità con l'urbanizzato o le sue espansioni pianificate”.*

I connotati tipici che qualificano la *“natura”* delle prime due fattispecie sono, quindi, il compiuto rapporto tra sistema ambientale/attività antropica per la prima, l'idoneità, *“per tradizione e vocazione”*, alla produzione agricola per la seconda; per la terza, invece, è l'essere un'area agricola in *“rapporto”* di contiguità (o inclusione) con le parti urbane, cioè il rapporto di *“relazione spaziale”* (che può riguardare, nb, *“contemporaneamente”*, sia la prima che la seconda realtà in ragione della loro *“contiguità, inclusione o complementarità”* con il sistema insediativo) a determinare la condizione *“periurbana”* (senza che ciò incida sulla *“natura”* delle aree, che rimane ancorata ai loro caratteri tipici).

Per i primi due ambiti, cioè, è la “natura” dei beni la ragione della loro individuazione, mentre per il terzo ambito è il “rapporto spaziale” (non quindi la natura) che determina la sussistenza della condizione periurbana e quindi la individuazione ad “ambito periurbano”, relazione spaziale che, ovviamente, può riferirsi sia a beni significativi per il paesaggio sia per la produttività agricola (significatività che può essere la ragione, il presupposto, per il riconoscimento della relazione di “complementarietà” all’urbano: per es. “contribuire al miglioramento della qualità ambientale”, “soddisfare la domanda di strutture ricreative”, “mantenimento dei caratteri consolidati del paesaggio rurale”, art. 11.10, c. 1).

La condizione di “ambito agricolo periurbano” di livello comunale, quindi, si sovrappone, cioè si “cumula”, per scelta autonoma del PSC, alle condizioni di “ambito agricolo a prevalente rilievo paesaggistico” e di “ambito ad alta vocazione produttiva agricola” già considerate, per la prima individuazione, dal PTCP vigente (il PSC può “discostarsi”, qualora approfondimenti di analisi condotte secondo i criteri della prima individuazione, determinino valide ragioni di modifica).

Ambiti agricoli periurbani nella LR 20/2000

L’art. A-20 della LR 20/2000 dispone che gli ambiti agricoli periurbani, nei quali la “pianificazione persegue prioritariamente il mantenimento della conduzione agricola dei fondi, nonché la promozione di attività integrative del reddito agrario”, sono “di norma” individuati:

- “nelle parti limitrofe ai centri urbani”;
- “in quelle intercluse tra più aree urbanizzate aventi una elevata contiguità insediativa”

Ne deriva che per la LR 20/2000 la ragione della individuazione di questo tipo di aree a destinazione agricola discende dall’essere adiacenti (“limitrofe”) ai centri urbani o inglobate (“intercluse”) in aree ubanizzate sostanzialmente continue (“elevata contiguità insediativa”). Cioè, anche per la LR 20/2000 è il “rapporto di relazione spaziale” (di contiguità o di inclusione) con aree insediate a determinare la condizione “periurbana” e non, quindi i connotati tipici propri delle aree che possono essere significativi o per il valore paesaggistico o per la produttività agricola.

Linee Guida per il governo delle trasformazioni nel territorio rurale

ALLEGATO 2

Territorio rurale e aree agricole nel PTCP della Provincia di Bologna
disposizioni del PTCP per le attività agricole nei diversi tipi di zone o elementi territoriali
ricadenti nel territorio rurale

TERRITORIO RURALE E AREE AGRICOLE NEL PTCP DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Disposizioni del PTCP per le attività agricole nei diversi tipi di zone o elementi territoriali ricadenti nel territorio rurale

territorio rurale	definizione LR 20/2000 art. A-16: il territorio rurale è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato	definizione PTCP art. 11.1, comma 1: il territorio rurale è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato e non destinato a essere urbanizzato comma 3: il PSC definisce e dettaglia alla scala comunale i limiti del territorio rurale, considerando tale tutto il territorio non disciplinato ai sensi del Capo A-III della LR 20/2000 (Capo A-III: territorio urbano)
--------------------------	---	---

Aree ricadenti nel territorio rurale	Riferimenti alla LR 20/2000	Riferimenti alle Norme del PTCP	Regolamentazione delle attività agricole
---	------------------------------------	--	---

a) aree destinate esclusivamente a funzioni di carattere ambientale che precludono attività agricola:

▪ <i>Invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua</i>	LR 20/2000 art.A-17, comma 3	PTCP art.4.2 (art.18 PTPR, art.15 PSAI)	<i>Alvei attivi</i> (vedi definizione) Può essere prevista vegetazione spontanea (corridoio ecologico), <i>no agricoltura</i>
▪ <i>Litorali marini, golene, aree umide</i>	LR 20/2000 art.A-17, comma 3		
▪ <i>calanchi</i>		PTCP art.7.6, commi 5, 6, 7 (art.20 PTPR)	Solo opere per il miglioramento dell'assetto idrogeologico

b) aree con disposizioni di tutela che condizionano le attività agricole o nella quantità delle aree destinabili a coltura, o nelle modalità di lavorazione, o per la prospettiva di futura cessazione della attività, o nella disponibilità dei fabbricati

b1) tutele idrauliche:			
▪ <i>Fasce di tutela fluviale</i>		PTCP art.4.3 (artt.17 e 34 PTPR, art.18 PSAI)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ all'interno delle fasce vanno individuati corridoi ecologici, verde pubblico, aree agricole; ▪ limitazioni all'attività agricola nella fascia di 10 m. dall'alveo; ▪ parere dell'AdB sui <i>significativi movimenti di terra</i>
▪ <i>Fasce di pertinenza</i>		PTCP art.4.4 (art.18 PTPR)	Come sopra

<i>fluviale</i>		PSAI)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aree ad alta probabilità di inondazione ▪ Aree a rischio inondazione (200 anni) 		PTCP art.4.5 (art.16 PSAI) PTCP art. 4.11, comma 5	Per le aree agricole: limitazioni solo per i fabbricati con eventuale rilocalizzazione (le colture possono essere soggette a inondazioni)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali: <ul style="list-style-type: none"> - aree di intervento - aree di localizzazione di interventi - aree di potenziale localizzazione di interventi 		PTCP art.4.6 (art.17 PSAI)	Attualmente sono per lo più aree agricole; nell'immediato limitazioni per i fabbricati con eventuale rilocalizzazione di quelli esistenti In tempi più o meno ravvicinati cessa l'attività agricola e subentrano funzioni idrauliche e ambientali
b2) Aree con specifiche tutele per valore naturalistico o ambientale o paesaggistico			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ nodi ecologici complessi e zone di rispetto dei nodi ecologici ▪ sistema provinciale delle aree protette (parchi regionali, riserve naturali regionali, aree di riequilibrio ecologico; ▪ siti Natura 2000 (pSIC, ZPS); ▪ zone di tutela naturalist.; ▪ zone di particolare interesse paesagg. e amb. (collina e pianura) 	LR 20/2000 art.A-17, comma 6	PTCP art.3.5 PTCP art.3.8 PTCP art.3.7 PTCP art.7.5 PTCP artt.7.3 (art.19 PTPR) e 7.4 <u>NOTA</u> autorizzazione paesaggistica (art. 146 del dlgs 42 /2004) per le aree 431/85 (art. 142 del dlgs 42 /2004) e per immobili e aree di notevole interesse pubblico (artt.136 del dlgs 42 /2004)	queste aree (nelle quali spesso sono sovrapposti diversi tipi di tutele) presentano per lo più diversi tipi di uso del suolo (boschi, zone umide, vegetazione naturale, colture). <i>Le aree agricole sono presenti e consentite in misura diversa a seconda delle specificità dei luoghi; le attività agricole sono consentite, purché compatibili con le finalità di mantenimento degli ecosistemi, e delle particolarità ambientali (habitat e/o specie florofaunistiche rare o minacciate) o paesaggistiche dei luoghi (in conformità alle disposizioni di strumenti specifici – piani dei parchi, piani d'azione dei pSIC – ecc. dove presenti). Sono consentite, e incentivate, attività agrituristiche, turistiche, ricettive, ecc.</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aree boscate 	LR 20/2000 art.A-17, comma 3	PTCP art.7.2 Sistema delle aree forestali (art.10 PTPR)	Aree forestali o aree boscate Def. art.1.5 del PTCP; vedi anche definizione

		art.2 dlgs 227/2001(bosco, foresta, selva) art.7.2 PTCP :difesa idrogeologica ecc; attività selvicolturali; vedi anche dlgs 227/01: artt. 1-12; vedi <u>Allegato 3</u>
b3) tutele idrogeologiche		
▪ Terrazzi fluviali connessi e conoidi permeabili della pedecollina e alta pianura	PTCP art.5.3	Aree assoggettate a disposizioni per la tutela della risorsa idrica sotterranea. PTCP: aree agricole assoggettate a controllo degli spandimenti e fitofarmaci
▪ zone vulnerabili da nitrati di origine agricola	Carta della vulnerabilità allegata alla Del. CR 570/97 LR 50/95; Del. GR 641/98; In corso elab. Programma d'azione 2004-2008	LR 50/95: limitazioni relative allo spandimento dei liquami (quantità e tempi) e agli allevamenti suinicoli
▪ aree a rischio frana perimetrate: 1. aree in dissesto 2. aree di possibile evoluzione del dissesto 3. aree di possibile influenza del dissesto 4. area da sottoporre a verifica 5. area di influenza sull'evoluzione del dissesto	PTCP art. 6.2 e 6.7 (art.5 e 10 del PSAI)	Le aree comprendono vari usi del suolo; sono presenti anche aree agricole.Regole generali per gli usi agroforestali ai fini della tutela dal dissesto. Aree 1: le utilizzazioni agricole vanno autorizzate (dagli Enti compet.vincolo idrogeologico) Aree 2: attività colturali differenziate in base alle pendenze (sopra e sotto il 30%) Aree 1, 2, 4 : trasformazioni agrarie verso gradi inferiori di intensità colturale
▪ bacini montani (costituiti dalla somma delle UIE unità idromorfologiche elementari; le UIE sono classificate in 4 tipi in base alla pericolosità)	PTCP art. 6.10 (art.13 del PSAI)	Regole generali per il governo del territorio nei bacini montani ai fini della tutela dal dissesto (dissesto per frane e dissesto per erosione)
b4) tutele di carattere storico		
▪ aree di interesse archeologico di tipo b	PTCP art.8.2 (art.21 PTPR)	Prevalentemente aree agricole. Gli scavi o arature a profondità superiore a 50 cm vanno autorizzati dalla Sovrintendenza

<ul style="list-style-type: none"> ▪ zone di tutela della struttura centuriata :tutela di elementi della centuriazione 	PTCP art.8.2 (art.21 PTPR)	<p><i>Prevalentemente aree agricole.</i></p> <p>Divieto di alterare gli allineamenti della centuriazione (canali, fossi, strade poderali)</p>
---	----------------------------	---

c) aree prive di disposizioni di tutela che condizionano le attività agricole :

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Porzioni degli ambiti agricoli (a prevalente rilievo paesaggistico, ad alta vocazione produttiva agricola, periurbani) non ricadenti nelle disposizioni di tutela delle prec. lett. a) e b) 	LR 20/2000 artt. A-18, A-19, A-20	PTCP artt. 11.8, 11.9, 11.10	All'interno degli <i>ambiti agricoli</i> del PTCP sono comprese anche, ma non solo, le aree agricole (sono più propriamente <i>ambiti rurali</i>)
---	-----------------------------------	------------------------------	--

Quadro delle disposizioni diffuse riguardanti anche il territorio rurale	Riferimenti alla LR 20/2000 o ad altre	Riferimenti alle Norme del PTCP	Regolamentazione delle attività agricole
a) disposizioni di carattere generale riguardanti porzioni estese di territorio:			
▪ <i>Unità di paesaggio</i>		PTCP art.3.2 (art.6 PTPR)	Obiettivi prioritari per la gestione del territorio, con particolare riferimento ai problemi di carattere ambientale
▪ <i>Ambiti agricoli</i>	LR 20/2000 artt. A-18, A-19, A-20	PTCP artt. 11.8, 11.9, 11.10	L'individuazione grafica individua <i>ambiti rurali</i> per i quali le norme danno disposizioni relative alle attività agricole e ad altre attività consentite
▪ <i>Vincolo idrogeologico</i>	Prescrizioni di massima e di polizia forestale Del. CR 2354 dell'1.3.95		Prescrizioni sull'assetto culturale
b) disposizioni riguardanti interventi specifici			
▪ <i>Direzioni di collegamento ecologico</i>		PTCP art.3.5	Linee indicative per la realizzazione di fasce con valore di corridoio ecologico che incideranno nell'assetto delle aree agricole
▪ <i>Fasce di ambientazione</i>		PTCP art.12.11	Fasce adiacenti alle sedi stradali destinate alla mitigazione degli impatti (incidono sulle aree agricole per l'aspetto vegetazionale)
▪ <i>Fasce di rispetto stradale e ferroviario</i>		PTCP art.12.9	incidono sugli interventi edilizi
▪ <i>Fasce di rispetto linee elettriche</i>	LR 30/2000 e Del.GR 197/2001		Incidenza sugli edifici residenziali
▪ <i>Punti di captazione di acque destinate al consumo umano</i>	Art.21 del dlgs 152/99 Direttiva regionale		Nelle <i>zone di rispetto</i> divieto di spandimento di concimi chimici, fertilizzanti, pesticidi; limitazioni al pascolo e alla stabulazione

Linee Guida per il governo delle trasformazioni nel territorio rurale

ALLEGATO 3

Aree forestali e attività agricola

AREE FORESTALI E ATTIVITA' AGRICOLA

Definizione di bosco

Il D.Lgs 227/01 considera bosco (art.2):

- *i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo;*
- *i castagneti;*
- *le sugherete;*
- *la macchia mediterranea;*
- *i fondi gravati da obbligo di rimboschimento;*
- *le aree forestali temporaneamente prive di vegetazione arborea;*
- *le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2000 mq che interrompono la continuità del bosco.*

Sono esclusi dal concetto di bosco:

- *i giardini pubblici e privati;*
- *la alberature stradali;*
- *i castagneti da frutto in attualità di coltura;*
- *gli impianti di frutticoltura;*
- *gli impianti di arboricoltura da legno.¹*

Il PTCP riprende la definizione di "Aree Forestali" (art.1.5) da quella presente nell'allegato delle "Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale" approvate con delibera di consiglio regionale n.2354 del 01/03/1995 e s.m.i:

"Terreni caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea e arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di produrre legno o altri prodotti classificati usualmente come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna".

Appartengono alle "Aree Forestali":

- *i soprassuoli boschivi o boschi;*
- *i boschetti;*
- *gli arbusteti;*
- *le aree temporaneamente prive di vegetazione arborea o arbustiva per cause naturali o artificiali;*
- *i castagneti da frutto;*
- *i rimboschimenti.²*

¹ Per arboricoltura da legno si intende quanto previsto dall'art. 2 comma 5 del D.Lgs 227/01 "coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale".

² Per rimboschimenti il PTCP intende "impianti arborei di origine artificiale non soggetti ad interventi di carattere agronomico lasciati evolvere naturalmente o assoggettati ad interventi selvicolturali". Le PMPF intendono per rimboschimenti "gli impianti

- *le formazioni vegetali lineari.*

Non sono da considerarsi “Aree Forestali”:

- *i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 20% della loro superficie e sui quali non sia in atto una rinnovazione forestale;*
- *l’arboricoltura specializzata da legno;*
- *i filari di piante;*
- *i giardini e i parchi pubblici.*

Le norme di salvaguardia del bosco

In materia forestale il quadro delle norme di salvaguardia, la cui gestione è affidata agli Enti territoriali delegati (art.16 della L.R.30/81), è rappresentato da:

- *vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/1923)*: mantenimento dell’equilibrio fisico (geologico e idrico) del territorio. Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura e la trasformazione dei terreni saldi in terreni sottoposti a periodica lavorazione devono essere rilasciate specifiche autorizzazioni e prescrizioni.
- *vincolo per altri scopi (R.D.L. 3267/1923)*: “*i boschi per che per la loro speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono essere sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione*”.
- *prescrizioni di massima e polizia forestale*: si applicano sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e perciò rimangono esclusi tutti i boschi di pianura. Le Prescrizioni pongono dei limiti all’utilizzo del territorio con lo scopo di mantenere una sufficiente integrità e pronta rigenerazione dell’ecosistema forestale. Fissano norme d’uso, gestione e utilizzazione non solo dei terreni boscati ma anche di quelli pascolivi, di quelli cespugliati e di quelli sottoposti a coltura agraria.
- *D.lgs. 490/99 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”*: all’art. 146 lettera g) si sottopongono alle disposizioni di tutela “*i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento*”. Per la loro disciplina vale quanto definito nel PTPR.
- *PTPR (art.10)*: obiettivo fissato agli strumenti di pianificazione è di perseguire la ricostruzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, con finalità prioritarie che pongono al primo posto la tutela naturalistica e la tutela idrogeologica, pur senza trascurare gli aspetti produttivi e turistico-ricreativi. Le delimitazioni del Sistema forestale e boschivo sono più ampie rispetto a quelle interessate dal vincolo idrogeologico. L’art. 10 prevede delle opere e delle attività compatibili con la funzioni prioritarie del bosco. Valgono le seguenti limitazioni:
 - *Direttive predisposte dal PTPR su “zone di tutela di caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua” e “zone di tutela naturalistica” prevalgono su PMPF;*
 - *Territori sottoposti a Piano economico e di assestamento forestale prevalgono le norme del piano specifico sulle PMPF;*
 - *In parchi e riserve le norme presenti nel PTPP prevalgono su ogni direttiva e prescrizione.*

artificiali di specie legnose destinate a fornire prodotti classificati come forestali o ad esercitare particolari funzioni di protezione ambientale o di carattere sociali, estetico e/o ricreativo (polifunzionalità). Essi hanno un’altezza media inferiore a 5m e occupano una qualsivoglia estensione”.

- Codice Urbani: all'art.142 lettera g) vengono sottoposti a tutela "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art.2, commi 2 e 6 del D.Lgs 227/01".

Attività consentite nelle aree forestali

Il sistema forestale riveste un'importanza polifunzionale in cui gli aspetti ambientali e quindi sociali risultano di gran lunga prevalenti rispetto alle ormai superate valenze produttive legate a condizioni socio economiche proprie di altri contesti storici. Tuttavia il bosco è un ecosistema che tutt'ora è in grado di adempiere contemporaneamente a diverse funzioni:

- *funzione produttiva*
- *funzione protettiva del suolo*
- *funzione ambientale*
- *funzione ricreativa*

Dalla lettura delle finalità descritte nell'art.1 della L.R. 30/81 "*Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali*", si può schematizzare l'attività forestale in 3 azioni principali:

- 1) *migliorare i boschi montani attraverso la pianificazione e la programmazione assestamentale valorizzando le proprietà collettive e i consorzi forestali volontari e promuovendo la costituzione di questi ultimi tra la proprietà privata;*
- 2) *migliorare e ampliare le superfici boscate nella bassa montagna e collina promuovendo la costituzione di consorzi forestali volontari;*
- 3) *promuovere l'impianto di boschi e l'arboricoltura da legno (non la sola pioppicoltura) in pianura.*

In estrema sintesi l'attività forestale si riassume in:

- miglioramento boschi esistenti
- impianto di nuovi boschi permanenti
- impianto di nuovi boschi non permanenti – arboricoltura

Il PTCP all'art.7.2 al comma 3 elenca le attività ammissibili nel Sistema forestale (non comprensivo delle aree destinate ad arboricoltura) in accordo con le finalità prioritarie³:

- *realizzazione di opere di difesa idrogeologica e idraulica, di interventi di miglioramento e imboschimento di superfici forestali, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese piste frangifuoco e di servizio forestale e le relative attività di manutenzione (tenendo a riferimento le PMPF);*
- *interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti edilizi esistenti;*
- *le normali attività selvicolturali;*
- *raccolta dei prodotti secondari del bosco⁴;*
- *allevamento zootecnico non intensivo⁵;*

³ Le finalità prioritarie del Sistema Forestale individuate dal PTCP sono la tutela naturalistica, la protezione idrogeologica, la ricerca scientifica, la funzione climatica e turistico-ricreativa e la funzione produttiva.

⁴ La regolamentazione di tale attività è definita nelle PMPF agli art. 23, 24, 25, 26, 27, 28

⁵ La regolamentazione di tale attività è definita nelle PMPF agli art. 29, 30, 31, 32

- *attività escursionistiche.*

Selvicoltura

La selvicoltura è l'attività che si occupa della conservazione, gestione e impianto dei boschi.

L'art.1 del D.lgs 228/01 inserisce di fatto le attività selvicolturali (*selvicoltura*) tra le attività svolte dall'imprenditore agricolo e quindi la selvicoltura in tutte le sue accezioni è considerata attività agricola. Anche le opere accessorie di difesa idrogeologiche e di miglioramento dell'accessibilità e della qualità delle superfici forestali possono essere intese come attività connesse a quella agricola in quanto dirette alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, in accordo con quanto espresso sempre nell'art.1 del D.Lgs 228/01, e nell'ottica dello sviluppo dell'agricoltura multifunzionale.

A ciò si deve aggiungere che il D.Lgs 227/01 all'art. 8 equipara agli imprenditori agricoli le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale, comprese le sistemazioni idraulico-forestali.

L'attività selvicolturale è regolamentata dalle PMPF le quali hanno come finalità (art.1) la valorizzazione dell'ambiente e delle aree forestali in particolare, mediante la razionale salvaguardia ed il miglioramento degli aspetti ecologici, protettivi, socio-ricreativi e produttivi. Il mezzo per attuare tale valorizzazione è rappresentato da forme di governo e trattamento dei boschi che meglio ne consentono la tutela e che comprendono i tagli di utilizzazione e i tagli colturali di cui all'art. 1 della Legge 8 agosto 1985 n.431 (Legge Galasso).

Si tratta quindi di attività che mettono al primo posto la tutela del bosco e lasciano in secondo piano lo sfruttamento produttivo dello stesso.

Ciò porta a concludere che il Sistema forestale individuato dal PTCP sia un'area che non preclude l'attività agricola/selvicolturale ma la condiziona in termini di modalità applicativa e di scelta imprenditoriale: chi pratica l'attività agricola/selvicolturale nel sistema forestale avrà come obiettivo principale la tutela del territorio forestale stesso.

Linee Guida per il governo delle trasformazioni nel territorio rurale

ALLEGATO 4

Redditività e competitività dell'impresa agricola

REDDITIVITA' E COMPETITIVITA' DELL'IMPRESA AGRICOLA

Redditività dell'impresa agricola

Il concetto di *redditività economica* dell'impresa è definito al punto 6 della Delibera di Giunta Provinciale n.815/2002 relativa al Piano Operativo di Misura per l'applicazione della Misura 1b del PRSR 2000-2006:

“la sufficiente redditività economica dell'impresa si valuta in base al reddito complessivo dell'azienda agricola rapportato al volume di lavoro necessario per la sua conduzione e viene espressa come REDDITO/ULU (ULU = Unità Lavorativa Uomo). Si riconosce il requisito di redditività economica all'impresa agricola che dimostri di conseguire un REDDITO/ULU superiore alla soglia del reddito di riferimento”.

Di seguito vengono specificati alcuni termini utili alla comprensione della definizione sopra fornita:

Reddito complessivo

E' individuato sommando il reddito dell'attività agricola (reddito imponibile determinato ai fini fiscali) ai redditi complementari e alle compensazioni al reddito.

- *Reddito dell'attività agricola*: determinato sulla base dei movimenti registrati dalla contabilità dell'impresa tenuta ai fini IVA dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- *Reddito complementare*: deriva dall'utilizzo dei fattori di produzione dell'azienda agricola, assoggettato a regimi fiscali diversi;
- *Compensazioni al reddito*: sono tutti gli aiuti e contributi derivanti dalla PAC per la coltivazione di determinati prodotti o per l'adesione a determinati impegni.

Il *reddito extra-agricolo* è il risultato di tutte le attività dell'impresa agricola non inquadrabili nel *reddito dell'attività agricola* o nel *reddito complementare*.

Reddito di riferimento

Si intende il reddito determinato dall'Istituto Nazionale di Statistica e comunicato ogni anno dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali. Ad oggi il calcolo del reddito di riferimento fa capo all'ultima stima risalente al 2001 e corrisponde a 22.170,97 euro/anno. Sempre in base ai dati ISTAT (art.4 D.M. 12/09/1985) la *soglia del reddito di riferimento* viene calcolata in base all'età del conduttore e alla zona dove ricade l'azienda come indicato nella tabella seguente:

<i>reddito di riferimento</i>	<i>Conduttore>40 anni Zona ordinaria</i>	<i>Conduttore>40 anni Zona svantaggiata</i>	<i>Giovane Zona ordinaria</i>	<i>Giovane Zona svantaggiata</i>
100% 22.170,97 euro	75% red.rif 16.628,23	55% red.rif. 12.194,03	65% red.rif 14.411,14	50% red.rif 11.085,48

Volume di lavoro necessario per la conduzione dell'azienda

Viene determinato sulla base della *tabella di richiesta di manodopera* di cui alla Determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 2273 del 31 dicembre 2001, *stabilita a livello regionale per ciascuna tipologia di coltura, di allevamento e in funzione dell'ubicazione dei terreni (zona di pianura, collina, montagna in base al PTPR)*. Le caratteristiche del piano colturale e produttivo dell'azienda nell'anno preso a riferimento determinano il numero complessivo di giornate lavorative uomo. L'unità di calcolo dell'attività lavorativa necessaria alla conduzione dell'azienda è l'ULU (Unità Lavorativa Uomo) pari a *225 giornate/anno di 8 ore ciascuna*.

Competitività' dell'impresa agricola

Per definire che cosa si intende per *competitività dell'impresa agricola* è possibile riferirsi a quanto affermato dal *Programma poliennale dei Servizi di Sviluppo al Sistema Agro-alimentare 1999 – 2001*⁶ :

“Fino a ieri la competitività dell'agricoltura appariva essenzialmente legata alla capacità di migliorare continuamente la tecnologia produttiva e l'organizzazione delle imprese con l'obiettivo di produrre di più e a costi più bassi; oggi, anche se questa capacità continua ad essere elemento fondamentale di competizione, per vincere le sfide del futuro, l'agricoltura o meglio il sistema agro-alimentare deve essere capace di produrre ed immettere sul mercato prodotti e servizi che, per la loro migliore qualità o per le loro caratteristiche differenti, siano, per chi li acquista, di valore superiore”.

La competitività dell'azienda agricola è quindi legata al confronto costi di produzione/produttività ma tiene in considerazione anche la *qualità del prodotto*.

Gli obiettivi operativi che l'Asse 1 del PRSR 2000-2006 *“Sostegno alla competitività delle imprese – Misura 1.a Investimenti nelle aziende agricole”* si pone per raggiungere la competitività confermano quanto affermato in precedenza e aggiungono, quale elemento validante per riconoscere la competitività dell'impresa, il rispetto di requisiti ambientali finalizzato ad una tutela diffusa dell'ambiente nell'esercizio dell'attività agricola. Gli obiettivi sono i seguenti:

- *incentivare gli investimenti volti a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;*
- *incentivare investimenti migliorativi per l'ambiente, le condizioni igienico-sanitarie e il benessere degli animali;*

⁶ Delibera di Giunta Regionale n 3351 del 1998

- *incentivare la riconversione colturale e varietale per differenziare le produzioni e seguire le esigenze di mercato;*
- *incentivare gli investimenti volti ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli attraverso la lavorazione e la trasformazione diretta dei prodotti aziendali;*
- *incentivare investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.*

La nuova proposta di Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) del 20 giugno 2005 sviluppa ulteriormente il concetto di competitività e nel considerando n.13 sostiene quanto segue:

“per raggiungere l’obiettivo di una maggiore competitività dei settori agricolo e forestale occorre elaborare chiare strategie di sviluppo miranti ad accrescere e adeguare il capitale umano e fisico e a migliorare la qualità della produzione agricola”:

Per potenziare il *capitale umano* la nuova proposta di regolamento predispone misure relative a:

- formazione professionale;
- insediamento giovani agricoltori;
- servizi di consulenza.

Per adeguare il *capitale fisico* la nuova proposta di regolamento promuove gli aiuti agli investimenti per l’ammodernamento delle aziende agricole e il miglioramento del loro rendimento economico.

Sotto il profilo della *qualità dei prodotti* agricoli è opportuno incoraggiare gli agricoltori a partecipare ai sistemi di qualità alimentare intesa a rassicurare i consumatori circa la qualità del prodotto o del metodo di produzione impiegato nonché ad accrescere il valore aggiunto della produzione agricola primaria ed espandere gli sbocchi di mercato. E’ necessario sensibilizzare i consumatori rispetto all’esistenza e alle caratteristiche dei prodotti tutelati dai suddetti sistemi di qualità.

Linee Guida per il governo delle trasformazioni nel territorio rurale

ALLEGATO 5

Attività agricola sostenibile

ATTIVITA' AGRICOLA SOSTENIBILE

Secondo la definizione data nel *Rapporto Brundtland delle Nazioni Unite (1987)*, lo sviluppo per essere sostenibile, deve soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere ai loro. La qualità dell'ambiente va considerata come una caratteristica essenziale della qualità della vita in una società e quindi come una caratteristica essenziale della qualità dello sviluppo economico. Le variazioni apportate alla natura dalle attività umane devono mantenersi entro limiti tali da non danneggiare irrimediabilmente il contesto biofisico globale e permettere alla vita umana di continuare a svilupparsi.

La dichiarazione di Rio del 1992, inoltre, assume come principio fondamentale (*Principio 4*) quanto segue: *“Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata separatamente da questo”*.

L'attenzione alle tematiche ambientali in agricoltura ha subito un cambio di prospettiva con la nuova riforma della Politica Agricola Comunitaria (PAC) introdotta dal Reg. (CE) 1782/03. Con esso, infatti, si estende l'obbligo di rispettare requisiti ambientali di base agli agricoltori che aderiscono alle sole misure di aiuti diretti per il sostegno ai redditi derivanti dalle produzioni, *misure che non rientrano tra quelle appartenenti allo Sviluppo Rurale*. Ciò significa che il concetto di sostenibilità si è esteso anche all'agricoltura tradizionale altamente produttiva, cosiddetta intensiva, e ciò avviene attraverso lo strumento della *condizionalità*.

Il mancato rispetto degli obblighi della condizionalità comporta la riduzione o l'esclusione dei pagamenti degli aiuti in danno dell'agricoltore inadempiente ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento (CE) n. 1782/2003.

Il concetto di sostenibilità, dunque, viene applicato all'agricoltura principalmente attraverso due azioni fondamentali:

- 1) subordinando il pagamento integrale degli aiuti diretti per il sostegno ai redditi degli agricoltori (PAC) al rispetto di *“criteri di gestione obbligatori”* e di *“buone condizioni agronomiche e ambientali”* tesi ad incorporare nelle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM)⁷, e cioè nella cosiddetta agricoltura tradizionale, una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale - condizionalità;

⁷ Le *Organizzazioni Comuni di Mercato* sono così definite con decisioni comunitarie che disciplinano la produzione e gli scambi dei prodotti agricoli di tutti gli stati membri dell'Unione Europea. Si possono individuare quattro tipi di organizzazioni comuni di mercato: alcune prevedono premi alla produzione e meccanismi d'intervento, altre attuano un semplice regime d'intervento, altre ancora prevedono esclusivamente aiuti alla produzione o istituiscono per il prodotto in questione soltanto una protezione doganale. Le organizzazioni comuni di mercato, attraverso la adozione di apposite misure, si prefiggono:

- la concessione di aiuti e premi ai produttori o agli operatori del settore;
- la fissazione di prezzi unici su tutti i mercati europei per i prodotti agricoli;
- la istituzione meccanismi per il controllo della produzione;
- la regolazione degli scambi con i paesi terzi;
- la disciplina degli aiuti di stato a favore delle produzioni e dei rapporti tra gli stati membri e la commissione.

- 2) attuando, attraverso la politica di sviluppo rurale, azioni di tutela e di ripristino ambientale che hanno un carattere più specifico delle precedenti in merito alla salvaguardia e valorizzazione della componente ambientale e territoriale e che trovano attuazione principalmente attraverso le misure agro-ambientali del PRSR 2000-2006 e del Nuovo regolamento sullo Sviluppo Rurale– ambiente e gestione del territorio.

Condizionalità

Gli art. 3-4-5 del Reg (CE) 1782/2003 specificano che “(3) Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori (CGO) e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’art. 5. (4) I criteri di gestione obbligatori sono prescritti dalla normativa comunitaria nei seguenti campi:

- sanità pubblica, salute delle piante e degli animali
- ambiente
- benessere degli animali

(5) Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).”

Il D.M. n. 5406 del 13 dicembre 2004 approfondisce e regola la tematica della condizionalità riportando l’elenco degli obblighi relativi e definendo i CGO e le BCAA rispettivamente con l’Allegato 1 e con l’Allegato 2 al decreto stesso. Il Decreto, inoltre, all’art. 7 stabilisce che i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Di seguito vengono riportati i contenuti dell’Allegato 1 relativo ai campi entro cui deve essere applicata la valutazione del rispetto degli obblighi di condizionalità e dell’Allegato 2 che descrive le norme da rispettare per mantenere le buone condizioni agronomiche e ambientali:

Allegato 1

- Campo di condizionalità AMBIENTE:
 - *Atti 1 e 5:* Rete Natura 2000. Conservazione degli uccelli selvatici (Dir.79/409/CEE) e conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Dir.92/43/CEE);
 - *Atto 2:* protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (Dir.80/78/CEE);
 - *Atto 3:* protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (Dir.86/278/CEE);
 - *Atto 4:* protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (Dir.91/676/CEE);
- Campo di condizionalità SANITA’ PUBBLICA, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI:
 - *Atto 6:* identificazione e registrazione degli animali (Dir.92/102/CEE)
 - *Atto 7:* marchi auricolari, registro delle aziende e passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (Reg.911/2004)
 - *Atto 8:* sistema di identificazione e di registrazione dei bovini relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (Reg.1760/2000)

Allegato 2

- *Obiettivo 1: erosione dei suolo* ⇒ proteggere il suolo attraverso interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio;
- *Obiettivo 2: sostanza organica del suolo* ⇒ mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante la gestione delle stoppie e dei residui vegetali;
- *Obiettivo 3: Struttura del suolo* ⇒ mantenere la struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali;
- *Obiettivo 4: livello minimo di mantenimento* ⇒ assicurare un livello minimo di mantenimento per evitare il deterioramento degli habitat attraverso la protezione del pascolo permanente, la gestione delle superfici ritirate dalla produzione, la manutenzione degli oliveti e il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

Ambiente e gestione del territorio

A partire dagli anni '90 le politiche agricole hanno sottolineato la necessità di mettere in stretta correlazione agricoltura e ambiente attraverso Programmi che prevedevano indennizzi per gli agricoltori che dedicavano parte dei terreni aziendali a interventi finalizzati alla tutela ambientale.

Ad oggi questo legame ambiente-agricoltura si è consolidato fino a diventare uno degli Assi strategici della politica di sviluppo rurale presente nel *Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PRSR) 2000-2006* della Regione Emilia-Romagna, in base alle indicazioni del *Regolamento (CE) 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG*. All'origine c'è l'agricoltore inteso come la nuova figura a salvaguardia e gestione del territorio rurale.

Il *Reg.(CE) 1257/99* relativo allo Sviluppo Rurale prevede l'attuazione di misure agro-ambientali che di fatto si sostanziano con l'applicazione delle misure dell'Asse 2 – *Ambiente del PRSR 2000-2006*.

Gli obiettivi di tali misure sono esplicitati nell'art.22 del regolamento comunitario come di seguito indicato:

“Tale sostegno è inteso a promuovere:

- *forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica;*
- *l'estensivizzazione, favorevole all'ambiente, della produzione agricola e la gestione dei sistemi di pascolo a scarsa intensità;*
- *la tutela di ambienti agricoli ad alto valore naturale esposti a rischi;*
- *la salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli;*
- *il ricorso alla pianificazione ambientale nell'ambito della produzione agricola.”*

Inoltre l'art.23 specifica che *“gli impegni agro-ambientali oltrepassano l'applicazione delle normali buone pratiche agricole”*. Ciò significa che gli impegni agro-ambientali sono azioni più specifiche che si aggiungono alle buone pratiche agricole cui si devono adeguare tutti gli agricoltori che aderiscono ad una qualsiasi misura del PRSR 2000-2006. Il concetto di buone

pratiche agricole è oggi superato e integrato da quello di condizionalità precedentemente descritto.

Il Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) approvato dal Consiglio Agricoltura del 20 giugno 2005⁸ rappresenta un ulteriore passo avanti nei confronti del rapporto ambiente-agricoltura.

Il nuovo Regolamento con il considerando n. 11 conferma di fatto l'attuale politica agricola espressa dal PRSR 2000-2006 affermando che *“al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, è necessario concentrarsi su un numero limitato di obiettivi essenziali a livello comunitario, concernenti la competitività dei settori agricolo e forestale, la gestione del territorio e l'ambiente, nonché le qualità di vita e la diversificazione delle attività in tali zone”*. Introduce, però, un nuovo concetto quando aggiunge *“tenendo conto della diversità delle situazioni, che vanno dalle zone rurali remote colpite da spopolamento e declino alle zone rurali periurbane che subiscono la pressione crescente dei centri urbani”*.

Nel *“considerando n.31”* sostiene che *“il sostegno a particolari metodi di gestione del territorio dovrebbe contribuire allo sviluppo sostenibile, incoraggiando in particolare gli imprenditori agricoli e forestali a impiegare metodi di utilizzazione del suolo compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio e di protezione delle risorse naturali. (...) Tra i punti chiave da prendere in considerazione si annoverano la biodiversità, la gestione dei Siti NATURA 2000, la protezione dell'acqua e del suolo, l'attenuazione del cambiamento climatico, in particolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e delle emissioni di ammoniaca e l'uso sostenibile di antiparassitari”*.

Le erogazioni agroambientali devono continuare a svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Esse dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli agricoltori a rendere un servizio alla società attraverso l'applicazione di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica. Secondo il principio *“chi inquina paga”*, tali erogazioni devono ricompensare soltanto quegli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori in materia.

La nuova proposta di regolamento, rispetto al precedente regolamento 1257/99, investe maggiormente nei *sistemi agroforestali* quali elementi di base dai quali partire per diffondere la cultura di agricoltura sostenibile. Questo perché *“I sistemi agroforestali presentano un'elevata valenza ecologica e sociale grazie all'abbinamento dell'agricoltura estensiva con la filiera forestale, ai fini della produzione di legni pregiati e di altri prodotti forestali. Dovrebbe essere sostenuta la creazione di tali sistemi.”*⁹ Per questo *“ai fini della protezione dell'ambiente, della prevenzione degli incendi e delle calamità naturali e dell'attenuazione del cambiamento climatico, occorre estendere e migliorare la massa forestale mediante l'imboschimento di superfici agricole o di altre superfici. L'imboschimento deve essere realizzato in maniera confacente all'ambiente e alle condizioni locali e tale da potenziare la biodiversità.”*¹⁰

⁸ Il documento costituisce il fondamento del prossimo Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013

⁹ *considerando n.39* del Regolamento del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) approvato dal Consiglio Agricoltura del 20 giugno 2005

¹⁰ *considerando n.38* del Regolamento del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) approvato dal Consiglio Agricoltura del 20 giugno 2005

In seguito a quanto sopra esposto particolare attenzione viene data all'attività silvicolturale e alla gestione sostenibile delle foreste attraverso l'istituzione di *misure silvo-ambientali* destinate a compensare impegni volontari per il potenziamento della biodiversità, la conservazione degli ecosistemi forestali e il consolidamento della funzione protettiva delle foreste. Ciò perché, di fatto, il sistema forestale svolge i seguenti ruoli:

- fornisce materie prime da cui si ricavano prodotti rinnovabili ed ecocompatibili;
- svolge ruolo importante in termini di biodiversità, ciclo del carbonio, equilibrio idrogeologico, difesa contro l'erosione del suolo;
- rende alla popolazione un servizio sociale e ricreativo.

Infine, per garantire che gli aiuti concessi a favore della gestione del territorio siano utilizzati in modo mirato ed efficiente, il nuovo regolamento chiede agli Stati membri di designare le zone di intervento ammissibili per le misure agro-ambientali sulla base di criteri oggettivi comuni. In particolare gli Stati membri devono designare le zone idonee all'imboschimento per motivi ambientali quali la protezione contro l'erosione, la prevenzione delle calamità naturali o l'espansione della massa forestale per attenuare il cambiamento climatico, nonché le zone boschive ad alto o medio rischio d'incendio. Le zone *Natura 2000* sono designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Nella *Sezione 2, Capo 1, TITOLO IV* della proposta di Regolamento vengono descritte le misure necessarie per attuare l'Asse 2: *Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale* dividendole in 2 sottosezioni:

a) *misure finalizzate a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli*

1. *Indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali*, volte a compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola (art. 37);
2. *Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva 2000/60/CE¹¹* (art. 38);
3. *Pagamenti agroambientali*, erogati agli agricoltori che assumono volontariamente gli impegni agro-ambientali e ad altri gestori del territorio quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali (art. 39);
4. *Pagamenti per il benessere degli animali* (art. 40);
5. *Investimenti non produttivi* (art. 41) che corrispondono a:
 - o interventi connessi all'adempimento delle misure agroambientali;
 - o investimenti aziendali che valorizzano in termini di pubblica utilità le zone NATURA 2000 o altre zone di grande pregio naturale definite nel programma;

b) *misure intese a promuovere l'utilizzazione sostenibile dei terreni forestali*

1. *Imboschimento di terreni agricoli*. Le zone ammissibili sono quelle idonee all'imboschimento per motivi ambientali quali la protezione contro l'erosione o l'espansione della massa forestale per attenuare il cambiamento climatico (art. 43);
2. *Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli*. Per sistema agroforestale si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura estensiva sulla stessa superficie (art. 44);

¹¹ *Direttiva 2000/60/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (Gazzetta ufficiale n. 327 del 22.12.2000)

3. *Imboschimento di superfici non agricole*. Le zone ammissibili sono quelle idonee all'imboschimento per motivi ambientali quali la protezione contro l'erosione o l'espansione della massa forestale per attenuare il cambiamento climatico (art. 45);
4. *Indennità NATURA 2000* (art. 46);
5. *Pagamenti per interventi silvoambientali* (art. 47);
6. *Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi*. Riguarda le foreste danneggiate da disastri naturali e da incendi, nonché per la realizzazione di adeguati interventi preventivi. La prevenzione di incendi boschivi riguarda foreste classificate a medio ed alto rischio d'incendio dai Piani di protezione delle foreste degli Stati membri (art. 48);
7. *Investimenti non produttivi* (art. 49) che corrispondono a:
 - interventi connessi all'adempimento delle misure silvoambientali;
 - interventi intesi a valorizzare in termini di pubblica utilità la zona interessata.

Nell'art. 50 il Regolamento indica, inoltre, le *scelte localizzative* per le zone montane e per le zone svantaggiate diverse dalle zone montane. Nel comma 2 infatti si dice:

“Le zone montane sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un costo sensibilmente maggiorato del lavoro agricolo, dovuti: a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine (...) e b) in zone ad altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii (...)”. Nel comma 3, inoltre, dice che *“Le zone diverse dalle zone montane sono quelle: a) caratterizzate da svantaggi naturali considerevoli, segnatamente scarsa produttività del suolo o condizioni climatiche avverse, e nelle quali il mantenimento dell'agricoltura estensiva è importante per la gestione del territorio oppure b) caratterizzate da svantaggi specifici e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio naturale e del mantenimento del potenziale turistico o ai fini di protezione costiera”*.

Approfondimento relativo a Rete Natura 2000

La Dir. 92/43/CEE detta *“Habitat”* nell'art. 3 definisce la *Rete Natura 2000* come una *Rete Ecologica Europea coerente di Zone Speciali di Conservazione* che comprende anche le *Zone di Protezione Speciale* classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

La Direttiva aggiunge inoltre *“Gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di Natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche”*.

Tali elementi sono specificati nell'art.10: *“Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche”*.

Nell'art. 6 la Direttiva affronta le modalità che gli stati membri devono seguire per consentire la conservazione degli habitat e dice :*“Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva”*.

Il *Piano di Azione “Linee guida per la gestione dei pSIC nel territorio provinciale”*, strato tematico del PTCP di Bologna, individua nel capitolo 3 le misure preventive, che si concretizzano in cosiddette

cautele territoriali, che hanno lo scopo di conservare le emergenze naturalistiche ed ecologiche dei pSIC in attesa della loro “promozione” a Zone Speciali di Conservazione. Le destinazioni di piano degli strumenti urbanistici comunali vigenti rilevate nei pSIC hanno evidenziato come la stragrande maggioranza delle aree (il 92,3%) sia affrontata dai PRG comunali come zona agricola normale (32,8%) e zona agricola di tutela (il 59,49%). In alcuni casi, laddove i comuni hanno recepito in qualche modo indicazioni normative sovraordinate e cogenti (è il caso delle aree già destinate a parco regionale) le percentuali possono cambiare. In queste zone agricole nei pSIC occorre avere la possibilità di poter controllare non solo i processi insediativi ‘edilizi’ ma anche tutte le trasformazioni del territorio che in qualche misura possono incidere sulla conservazione degli habitat, ad esempio gli interventi in agricoltura (cambi di coltura, infrastrutturazioni a fini irrigui, etc), e che tale controllo, nei pSIC, non deve essere legato solo a meccanismi di finanziamento. Lo strumento per controllare tali cambiamenti è la *Valutazione di incidenza*.

Della valutazione d'incidenza si parla nell'*allegato G del D.P.R. 357 del 1997*, intitolata *Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti*. In esso viene spiegato come, nella relazione per la valutazione d'incidenza, debbono essere descritte le caratteristiche dei piani e progetti, con riferimento in particolare alle tipologie delle azioni e/ o opere: alle dimensioni e/ o ambito di riferimento; alla complementarietà con altri piani e/ o progetti; all'uso delle risorse naturali; alla produzione di rifiuti; all'inquinamento e disturbi ambientali; al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate. Deve inoltre essere descritta l'area vasta di influenza dei piani e progetti e le interferenze con il sistema ambientale considerando: le componenti abiotiche; le componenti biotiche; le connessioni ecologiche. Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER

Di seguito sono elencate le misure di conservazione in ambito agricolo, ossia le *Pratiche colturali controllate e programmate*, che il Piano di Azione ha previsto per la tutela degli habitat nei pSIC:

a.1.	<i>Sfalcio periodico: “povero” ossia con l’asportazione del materiale tagliato per evitare di alterare la componente organica del suolo (anche se può essere lasciato in loco a seccare per 2-3 giorni, ma non bruciato). Lo sfalcio va eseguito con particolare cautela per le zone cotonali come siepi e margini di bosco che non devono essere toccati e non in ore notturne. Lo sfalcio deve essere eseguito ogni 1-3 anni, al di fuori del periodo della fioritura delle orchidee, del periodo riproduttivo degli uccelli e degli insetti (indicativamente periodo di ottobre). Lo sfalcio va eseguito a fasce alterne , in modo da tutelare le specie di lepidotteri legate a questo tipo di ambiente e ad una distanza da terra di almeno 10 cm</i>
a.2.	<i>Regolazione della qualità e della intensività del pascolamento (blando, etc., tenere conto artt. 29 e 67 PMPF); come elemento di misura si possono utilizzare parametri come ad esempio il numero di UBA/ha, ecc..</i>
a.3.	<i>Interventi di potatura su specie vegetali (art. 18 PMPF)</i>
a.4.	<i>Incentivazione dell’agricoltura biologica, promozione della concimazione con sostanza organica</i>
a.5.	<i>Limitazioni alla profondità dell’aratura (non > di 35-40 cm) nelle valli con inclinazione > 7°</i>
a.6.	<i>Decespugliamento selettivo periodico</i>
a.7.	<i>Mantenimento pratiche agronomiche, zootecniche e colturali in atto (a.e. mantenimento parti-pascoli)</i>
a.8.	<i>Interventi sul bosco e sottobosco funzionali al ripristino della coltura del castagneto</i>
a.9.	<i>Divieto o regolamentazione dell’uso di sostanze tossiche per la lotta a insetti infestanti o roditori</i>
a.10.	<i>Divieto e regolamentazione del taglio e dell’asporto di arbusti e alberi in determinati periodi dell’anno</i>

Ai fini di una migliore integrazione fra azione del PRSR 2000-2006 e conservazione degli habitat e delle specie nei pSIC e ZPS, la RER ha emesso la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1442/01* con la quale ha indicato la necessità di eseguire una *valutazione di coerenza* per verificare la coerenza, appunto, tra azioni PRSR 2000-2006 e conservazione degli habitat. In particolare ha deliberato un documento che distingue le Misure e/o Azioni del PRSR 2000-2006 che prevedono attività prive di potenziali effetti modificativi del territorio e delle sue caratteristiche da quelle che invece possono produrre cambiamenti all'assetto del territorio e delle sue componenti biologiche ed ecologiche. Tale documento è: *“Elenco delle Misure ed Azioni del Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006, in*

grado di determinare effetti di degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie che caratterizzano le aree dei Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), con riferimento alle Dir. 92/43/CEE 'Habitat' e 79/409/CEE 'Uccelli'.

Il tema dell'ambiente e della gestione del territorio è affrontato dalla programmazione per lo sviluppo rurale anche attraverso la predisposizione di misure intese a finanziare forme di agricoltura rispettose dell'ambiente in termini di gestione delle colture e impiego di mezzi produttivi. L'impiego di tecniche quali *agricoltura integrata* e *agricoltura biologica* comporta per l'agricoltore una serie di costi aggiuntivi o di mancati redditi che rendono tali scelte non competitive sul mercato da un punto di vista produttivo. Tali metodi produttivi, però, hanno indubbi riflessi positivi sul territorio e sull'ambiente in quanto impiegano mezzi di produzione meno impattanti e richiedono una maggiore attenzione alla gestione degli elementi costituenti il paesaggio, il quale rappresenta il contesto territoriale in cui il prodotto viene a trovarsi. Per questo le politiche agricole attuali puntano ad aiutare chi sceglie di produrre integrato e biologico

Il PRSR 2000-2006 ha previsto una prima territorializzazione degli interventi a favore dell'agricoltura integrata e dell'agricoltura biologica predisponendo un elenco di *zone preferenziali* dove finanziare con migliore risultato le misure di sostegno relative. Tale localizzazione si è basata su un'analisi del PTPR finalizzata all'individuazione di aree di emergenza ambientale nel territorio regionale.

Agricoltura integrata¹²

La Regione Emilia-Romagna, a partire dai primi anni '90, ha sviluppato il *Progetto produzione integrata*, con l'obiettivo di ottenere produzioni di qualità che offrano maggiori garanzie ai consumatori nel rispetto dell'ambiente. I *disciplinari di produzione integrata* - costantemente aggiornati in base ai risultati della ricerca e della sperimentazione - raccolgono tutte le indicazioni utili per i tecnici e gli agricoltori per raggiungere questo obiettivo. Il rispetto dei disciplinari è obbligatorio per le aziende che aderiscono a:

- *Azione 1 – Produzione integrata* contenuta nella Misura 2f dell'Asse 2 del Piano regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 in applicazione del Reg. CE 1257/99
- *Azione A1 – Produzione integrata* contenuta nel Programma regionale di attuazione del Reg. CEE 2078/92;
- *Azione 2.2 – Pioppicoltura* contenuta nella Misura 2.h dell'Asse 2 del Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 in applicazione del Reg. CE 1257/99;
- Progetti provinciali ed interprovinciali di assistenza tecnica finanziati ai sensi della L.R.28/98 (*Servizi di Sviluppo al Sistema Agro-Alimentare*);
- Programmi di assistenza tecnica previsti dal Reg. CE 2200/96 (*OCM ortofrutta*);
- Adozione del *marchio collettivo Qualità Controllata* ("QC" - L.R. 28/99) per le produzioni vegetali.

I *Disciplinari di produzione integrata*¹³ sono stati redatti in conformità al Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 (Reg. CE 1257/99) e alla delibera applicativa della L.R.28/99 ed

¹²L'agricoltura integrata è un metodo di produzione che prevede l'adozione di tecniche compatibili con la conservazione dell'ambiente e la sicurezza alimentare attraverso la *minimizzazione dell'uso di prodotti chimici di sintesi* e il controllo dell'intero processo produttivo.

approvati con Atto del Direttore Generale Agricoltura n.1731 che riporta in allegato tutte le modifiche rispetto all'edizione 2003.

Il PRSR 2000-2006 ha individuato le seguenti *zone preferenziali* della pianura e della collina quali aree dove realizzare l'*Azione 1 Agricoltura integrata della Misura 2f*.

- zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 e 34 del P.T.P.R.);
- zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del P.T.P.R.);
- pertinenze idrauliche dei canali di bonifica;
- parchi nazionali, parchi e riserve regionali istituiti e previsti dall'art. 30 del P.T.P.R.;
- zone vulnerabili e aree sensibili individuate ai sensi della Dir. n. 91/676/CEE (Direttiva "Nitrati").

Rispetto alla *gestione del suolo* nell'ambito della conduzione di un'azienda agricola integrata vengono date particolari indicazioni:

Collina: per contenere i rischi di erosione superficiale o per movimenti di massa

- nei suoli con pendenza media superiore al 30% è vietata la lavorazione;
- nei suoli con pendenza media compresa tra il 29% e il 10%, la profondità massima di lavorazione non può superare 0,25 m.; la lunghezza degli appezzamenti deve essere contenuta entro 60 m., mediante l'apertura di fossi per la regimazione idrica. Negli impianti in essere di colture arboree non è richiesta l'apertura di fossi, ma devono comunque essere garantite sistemazioni per una idonea regimazione idrica. In caso di nuovi impianti deve essere invece sempre garantita o l'apertura dei fossi o, in alternativa, l'inerbimento permanente dell'interfila;
- in tutti i suoli con pendenze medie oltre il 10% deve essere garantita la copertura vegetale dei suoli con le seguenti modalità:
 - o colture arboree: obbligo inerimento delle interfile nel periodo invernale;
 - o altre colture: obbligo presenza di copertura (con colture o *cover crops*) nel periodo autunno-invernale su almeno il 50% dei suoli aziendali

Pianura: per contenere i fenomeni di perdita di elementi nutritivi

- copertura vegetale dei suoli con contenuto di argilla inferiore al 18%, con le seguenti modalità:
 - o colture arboree: obbligo inerimento delle interfile nel periodo invernale;
 - o altre colture: obbligo presenza di copertura (con colture o *cover crops*) nel periodo autunno-invernale su almeno il 50% dei suoli aziendali.

Agricoltura biologica

L'Osservatorio Agroambientale dà la seguente definizione di agricoltura biologica:

"L'agricoltura biologica è un metodo di produzione che:

- *Non utilizza sostanze chimiche di sintesi. Piante resistenti, insetti utili, prodotti di origine animale e vegetale sono utilizzati per difendere le colture;*

¹³ Documento di riferimento attuale è *Disciplinare di produzione integrata – gennaio 2005* della Regione Emilia-Romagna e CRPV

- *Conserva e migliora le caratteristiche del suolo, importantissima risorsa ambientale e agricola. Letame, concimi organici, compost, sovesci, non lavorazioni sono le tecniche utilizzate in agricoltura biologica;*
- *Rispetta le forme di vita e gli organismi utili (biodiversità) presenti nell'ambiente. Attraverso l'impianto di conservazione di siepi, boschetti, luoghi di nidificazione e svernamento;*
- *Nell'allevamento degli animali, si presta particolare attenzione al benessere degli animali e si utilizzano mangimi naturali;*
- *Fornisce ai consumatori alimenti naturali normalmente privi di residui chimici e di elevate qualità gustative e nutrizionali;*
- *Contribuisce a proteggere l'ambiente, limitando l'inquinamento causato dalle attività umane. Rappresenta pertanto la prima forma di agricoltura sostenibile (che conserva cioè le risorse ambientali anche per le generazioni future)."*

Il PRSR 2000-2006 prevede all'interno della *Asse 2 Sottoasse agroambiente* azioni a sostegno dell'agricoltura biologica attraverso l'applicazione della *Misura 2f Azione 2 "Agricoltura Biologica"*. Anche in questo caso sono state individuate *zone preferenziali* nelle quali è favorita la realizzazione di tali azioni e che corrispondono alla seguente localizzazione:

- zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 e 34 del P.T.P.R.);
- zone di tutela dei corpi idrici superficiali (art. 28 del P.T.P.R.);
- pertinenze idrauliche dei canali di bonifica;
- parchi nazionali, parchi e riserve regionali istituiti e previsti dall'art. 30 del P.T.P.R.;
- zone vulnerabili e aree sensibili individuate ai sensi della Dir. n. 91/676/CEE (Direttiva "Nitrati");
- zone di particolare interesse paesaggistico ambientale.

Possono aderire all'Azione gli imprenditori agricoli iscritti all'elenco regionale degli operatori biologici (Dlgs n.220/95).

Linee Guida per il governo delle trasformazioni nel territorio rurale

ALLEGATO 6

Attività agricola multifunzionale

ATTIVITA' AGRICOLA MULTIFUNZIONALE

In accordo con il documento redatto nell'Ottobre 1999 dalla Commissione Europea – DG Agricoltura “*Contribution of the European Community on the multifunctional character of Agriculture*”, per agricoltura multifunzionale si intende quella “*che, a parte la funzione di produzione, svolge attività quali la tutela, gestione e valorizzazione del paesaggio rurale, la tutela dell'ambiente e l'accesso alle aree rurali. L'agricoltura deve anche poter rispondere alle esigenze dei consumatori quali, per esempio, la qualità e la sanità del prodotto*”.

Queste funzioni, che possono essere considerate veri e propri pubblici servizi, non sono sufficientemente riconosciuti economicamente dal mercato. Nel contempo sono *benefit* ambientali che non possono essere ottenuti senza il coinvolgimento dei privati i quali forniscono i servizi solo se adeguatamente remunerati. Per questo è necessario il pubblico intervento in aiuto al reddito.

Il Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) approvato dal Consiglio Agricoltura del 20 giugno 2005 conferma quanto sopra esposto e dice (*considerando n.46*): “*I mutamenti nelle zone rurali vanno orientati verso la diversificazione delle attività agricole a favore di quelle extra-agricole, lo sviluppo di settori non agricoli, la promozione dell'occupazione, il miglioramento dei servizi essenziali, incluso l'accesso locale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, gli investimenti destinati a rendere le zone rurali più attraenti e quindi ad invertire la tendenza al declino socioeconomico e allo spopolamento della campagna*”.

In particolare nella *Sezione 3, Capo 1, TITOLO IV* del Regolamento viene articolato l'Asse 3 “*Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale*” secondo le seguenti misure:

a) *misure intese a diversificare l'economia rurale*

1. *diversificazione in attività non agricole* (art. 53);
2. *sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese*, misura che riguarda unicamente microimprese nell'intento di promuovere l'imprenditoria e rafforzare il tessuto economico (art. 54);
3. *incentivazione di attività turistiche* (art. 55);

b) *misure intese a migliorare la qualità di vita in ambito rurale*

1. *servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale*, comprese le attività culturali o ricreative (art. 56);
2. *tutela e riqualificazione del patrimonio rurale* (art. 57), concesso per la stesura di piani di protezione e gestione dei siti NATURA 2000 e di altri luoghi di grande pregio naturale e per la realizzazione di studi e investimenti relativi alla manutenzione, restauro e qualificazione del patrimonio culturale;

c) misure per la formazione, acquisizione di competenze e animazione

1. *formazione e informazione* (art. 58);
2. *acquisizione di competenze e animazione* (art. 59)

In generale il concetto di multifunzionalità si può articolare in 3 tematiche principali:

1. attività turistico/ricreative
2. gestione del territorio
3. commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità

1. Attività turistico ricreative

La L.R. 26/94 “Norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione” distingue l’attività turistico ricreativa in due tipologie principali in funzione del grado di partecipazione dell’attività agricola:

- a) attività agrituristiche
- b) turismo rurale

La promozione delle *attività agrituristiche* hanno la finalità di valorizzare il patrimonio economico, socio-culturale e ambientale del territorio, in accordo con quanto espresso nell’art.1 della L.R. 26/94.

La legge intende per attività agrituristiche “*esclusivamente le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, di cui all’art.2135 del CC (sostituito dall’art.1 del D.Lgs. 228/01), singoli o associati che svolgono attività agricola mediante l’utilizzazione della propria azienda. Costituisce attività agriturstica:*

- a) *dare alloggio in appositi locali dell’azienda agricola;*
- b) *ospitare in spazi aperti, purchè attrezzati di servizi essenziali nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;*
- c) *amministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a contenuto alcolico e superalcolico, comunque tipici del territorio;*
- d) *vendere agli ospiti e al pubblico generi tipici alimentari ed artigianali prodotti dall’azienda, o ricavati, anche attraverso lavorazioni esterne, da materie prime prodotte nell’azienda;*
- e) *allevare cavalli, a scopi di agriturismo equestre, o allevare altre specie zootecniche ai fini di richiamo turistico;*
- f) *organizzare attività ricreative, culturali, musicali e sportive finalizzate al trattenimento degli ospiti.”*

Anche il D.Lgs 228/01 all’art.3 con la sua definizione di attività agriturstica conferma quanto inteso dalla L.R.26/94: “*Rientrano fra le attività agrituristiche, ancorché svolte all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali ivi inclusa la mescita del vino”.*

Perché un’azienda possa effettivamente fregiarsi del titolo di agriturismo è necessario che le attività abbiano le caratteristiche di *connessione e complementarità* rispetto alla conduzione

dell'azienda agricola e il volume dell'attività agrituristica sia inferiore al limite massimo delle giornate di lavoro occorrenti per l'attività agricola.¹⁴

Il *Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali – biennio 2002-2003*¹⁵ adotta le seguenti definizioni:

- **Connessione:** quando nell'esercizio dell'attività agrituristica vengono impiegate le materie prime e i locali dell'azienda agricola. Almeno il 50% delle materie prime utilizzate, in valore, deve essere di produzione aziendale;
- **Complementarietà:** quando il volume dell'attività agrituristica, espresso in giornate di lavoro/anno, è inferiore a quello necessario per la conduzione dell'attività agricola principale. Il volume di giornate agrituristiche si determina moltiplicando per il coefficiente 0.85 il numero di giornate lavorative agricole¹⁶.

Il *Programma regionale agrituristico* dà, inoltre, indicazioni anche su altri elementi utili al riconoscimento delle attività agrituristiche:

- a. **prodotti tipici:** sono considerati tipici i prodotti alimentari regionali che hanno avuto un riconoscimento comunitario (DOP, IGP o AS), i vini regionali DOC o DOCG e IGT, le acque minerali regionali nonché i prodotti biologici ottenuti nel rispetto del Reg CEE 2092/91 e s.m.i. acquistati direttamente da un produttore della regione Emilia-Romagna.
- b. **immobili agrituristicj:** tutti gli immobili esistenti sul fondo e non più utilizzati per l'attività agricola possono essere recuperati ed impiegati a scopo agrituristico. Gli immobili ristrutturati per attività agrituristica rimangono agricoli e sono considerati beni strumentali all'azienda agricola. *E' vietata la costruzione di nuovi fabbricati da destinarsi all'attività agrituristica.* Eventuali ampliamenti sono possibili solo se contemplati e previsti nelle normative di pianificazione urbanistica comunale ed in particolare nel RUE.
Ciò significa che non sono ammesse nuove edificazioni a scopo agrituristico e, in particolare, l'esercizio dell'attività agrituristica non può essere utilizzato per superare gli indici fissati dalle norme agricole dei PRG. L'attività agrituristica può utilizzare gli edifici rurali esistenti sul fondo o, se il fondo ne è privo, gli edifici adibiti ad abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati in frazioni dello stesso comune del fondo e di comuni limitrofi purché gli edifici siano strettamente legati all'attività agricola

Relativamente alla localizzazione degli agriturismi la L.R. 26/94 individua *zone di prevalente interesse agrituristico*:

- aree svantaggiate secondo la Dir. CEE 268/75¹⁷;
- aree montane di cui alla L.R. 1/93;
- aree interne a Parchi e Riserve istituiti con leggi nazionali o regionali ed aree contigue;
- zone di cui all'art.17 "zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua", art.19 "zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale", art.21 "zone ed elementi di interesse storico e archeologico", art.23 "zone di interesse storico testimoniale" del PTPR.

¹⁴Nelle zone montane l'attività agricola è determinata sulla base del tempo di lavoro annuo necessario sia per le *attività agroforestali* che per quelle finalizzate alla *conservazione degli spazi agricoli e alla tutela dell'ambiente*

¹⁵Deliberazione del Consiglio Regionale 29/7/1999 n.1227

¹⁶Le giornate lavorative agricole per l'attività agrituristica si calcolano in base all'*Allegato 1 del Programma Regionale Agrituristico 2002-2003*

¹⁷v. Allegato 8 del presente documento

La L.R. 26/94 attribuisce le stesse finalità date all'agriturismo anche al *turismo rurale*¹⁸ che consiste in *“una specifica articolazione dell’offerta turistica regionale composta da un complesso di attività che può comprendere ospitalità, ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale”*. In particolare l'attività di turismo rurale si differenzia da quella agrituristica per la mancanza di indispensabilità dei requisiti di connessione e complementarità con l'attività agricola. La legge richiede che il turismo rurale rispetti i seguenti aspetti:

- a) offerta di *ricettività e/o ristorazione* esercitata in immobili già esistenti, ubicati all'esterno del territorio urbanizzato, così come delimitato dai PRG vigenti o in frazioni delimitate dal PRG vigente purché in immobili con caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale della zona;
- b) ristorazione basata su un'*offerta gastronomica tipica* della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende agricole locali;
- c) dotazioni di arredi e servizi consoni alle *tradizioni locali* e, in particolare, alla cultura rurale della zona.

2. Gestione del territorio

Il *D.Lgs. 228/01* istituzionalizza la figura dell'agricoltore quale gestore del territorio attraverso l'equiparazione dell'attività finalizzata alla salvaguardia e valorizzazione degli aspetti naturalistici, ambientali e paesaggistici all'attività agricola.

In particolare all'art. 15 introduce la possibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di convenzionarsi con gli agricoltori per l'esercizio di mansioni per la tutela e la manutenzione del territorio, riconoscendo di fatto all'agricoltore un'attività multifunzionale. Infatti: *“Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell’assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela della vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli. (...) Le prestazioni delle pubbliche amministrazioni possono consistere in (...) finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazioni di opere pubbliche”*.

Anche il *PRSR 2000-2006*, nell'ambito dell'Asse 3 *“Sviluppo locale integrato”* che affronta e rende operativa la multifunzionalità in agricoltura, con la *Misura 3.o “Rinnovo e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale”* si propone di salvaguardare il paesaggio rurale per favorire il mantenimento in sede della popolazione rurale e creare opportunità per il consolidamento del reddito. Il territorio rurale è ricco di emergenze storico-architettoniche cosiddette minori, il cui pregio risiede nella tipologia costruttiva e nei materiali utilizzati. Agli edifici a scopo abitativo o agricolo di tal genere sono spesso integrati elementi comuni di particolare interesse quali corti, accessi, recessi,

¹⁸ Le attività di turismo rurale possono essere svolte dai soggetti già in possesso delle seguenti autorizzazioni:

- esercizi alberghieri ai sensi della L.R. 42/81
- esercizi extra-alberghieri ai sensi della L.R. 34/88
- esercizi di ristorazione ai sensi della Legge 287/91
- esercizi di gestione di servizi a supporto delle attività sportive e del tempo libero all'aria aperta

fontane, pozzi, lavatoi, ecc. Molte di tali strutture sono in stato di abbandono. Il loro recupero e la loro valorizzazione per attività economiche di carattere agricolo o agriturismo comporta spesso costi di investimento elevati, insostenibili in riferimento ai redditi conseguibili con le attività di destinazione. La misura intende pertanto salvaguardare il patrimonio edilizio tipico e, conseguentemente, la cultura e le tradizioni locali, fornendo contemporaneamente opportunità produttive per il consolidamento del reddito delle popolazioni locali.

3. Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità

Il D.Lgs. 228/01 affronta anche la possibilità di differenziare l'attività agricola attraverso il prodotto di qualità e la sua commercializzazione e all'art.4 dice: *“Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende”*.

Inoltre all'art.14 aggiunge: *“Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli (...) per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari. I contratti di collaborazione sono destinati ad assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria agricola locale, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche tenendo conto dei distretti agroalimentari e rurali”*.

In questo modo si amplia lo scenario dei soggetti ammessi ad esercitare la vendita diretta con il riconoscimento di detta possibilità anche agli imprenditori agricoli, singoli o associati e dunque anche ai non coltivatori diretti purché iscritti nel registro delle imprese, mentre in precedenza i soggetti abilitati erano i *“produttori agricoli”* ossia *“i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti o le loro cooperative o consorzi”*.

Lo stesso art.4 al comma 3 offre l'opportunità di vendere i prodotti agricoli tramite la modalità del commercio elettronico in ottica di valorizzazione dei moderni strumenti tecnologici utilizzati anche dalle imprese agricole.

Il PRSR 2000-2006 con la Misura 3.m *“Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità”* si propone di contribuire a un rafforzamento della diffusione commerciale dei prodotti agricoli attraverso la valorizzazione dell'offerta di prodotti di qualità, aumentando il valore aggiunto delle produzioni agricole legate al territorio e nel contempo soddisfacendo le esigenze dei consumatori. Le azioni previste comprendono:

- allestimenti di spazi di vendita diretta con prodotti consortili;
- creazione di nuovi canali di commercializzazione (sistemi in rete per la commercializzazione, spazi e metodi innovativi di commercializzazione anche informatica, indagini di mercato e seminari, verifica e revisione disciplinari, ideazione nuovi disciplinari, programmi di certificazione e controllo).

Linee Guida per il governo delle trasformazioni nel territorio rurale

ALLEGATO 7

Dati censimento agricoltura ISTAT 2000
elaborazioni per comuni e per zona altimetrica

V° CENSIMENTO GENERALE AGRICOLTURA 2000¹⁹**Provincia di Bologna - numero di aziende**

ZONE ALTIMETRICHE	Numero di aziende	Superficie totale	SAU	Giornate di lavoro totali
Montagna	3.637	40.238,81	17.605,78	327.269
Collina	5.076	85.807,49	56.166,25	1.046.588
Pianura	8.783	130.655,52	113.284,76	2.173.990
TOTALE	17.496	256.701,82	187.056,79	3.547.847

Comuni di montagna

COMUNI	Numero di aziende	Superficie totale	SAU	Giornate di lavoro totali
Camugnano	293	4.859,88	1.879,03	30.748
Castel d'Aiano	423	3.271,08	1.755,05	31.635
Castel di Casio	130	1.364,94	735,16	23.150
Castiglione dei Pep.	314	3.315,98	1.310,30	25.601
Gaggio Montano	530	3.804,81	2.351,73	62.610
Granaglione	40	884,09	119,79	2.165
Grizzana	361	4.570,41	1.820,32	18.013
Lizzano Belvedere	463	6.384,62	1.465,79	15.897
Monghidoro	166	2.638,48	1.398,69	24.665
Monzuno	128	1.783,63	943,81	17.348
Porretta T.	390	2.024,07	690,63	13.933
S.Benedetto V.di Sambro	172	2.575,86	1.364,83	21.618
Vergato	227	2.760,96	1.770,65	39.886
TOTALE	3.637	40.238,81	17.605,78	327.269

Comuni di collina

COMUNI	Numero di aziende	Superficie totale	SAU	Giornate di lavoro totali
Bazzano	89	985,03	897,79	29.403
Bologna	571	6.516,48	5.171,80	110.527
Borgo Tossignano	174	2.275,28	1.427,22	38.764
Casalecchio di Reno	41	674,88	480,00	10.285
Casalfiumanese	228	7.849,13	4.933,82	61.408
Castel del Rio	160	2.658,58	1.271,25	19.322
C.di Serravalle	350	3.079,42	2.121,04	67.333
Castel S.Pietro T.	667	10.719,00	8.668,57	123.143
Dozza	181	2.172,94	1.820,70	55.291
Fontanelice	137	3.409,10	2.036,79	48.282
Loiano	122	3.238,29	2.078,91	28.049
Marzabotto	100	2.382,53	828,23	18.145
Monterenzio	118	6.755,08	3.756,17	20.546
Monte S.Pietro	220	3.539,85	1.897,00	38.403

¹⁹ Elaborazioni a cura della Regione Emilia-Romagna su dati ISTAT. Data ultimo aggiornamento 28/05/2003

Monteveglia	245	2.288,86	1.635,13	56.713
Ozzano Emilia	200	4.776,92	3.648,17	44.703
Pianoro	306	7.547,46	4.087,81	57.593
S.Lazzaro di Savena	196	2.498,57	1.852,27	64.314
Sasso Marconi	283	6.182,06	3.419,20	45.322
Savigno	425	4.161,59	2.461,62	63.186
Zola Predosa	263	2.096,44	1.672,76	45.856
TOTALE	5.076	85.807,49	56.166,25	1.046.588

Comuni di pianura

COMUNI	Numero di aziende	Superficie totale	SAU	Giornate di lavoro totali
Anzola Emilia	184	2.875,58	2.370,44	59.785
Argelato	169	3.225,43	2.850,88	33.961
Baricella	258	3.854,57	3.467,65	52.217
Bentivoglio	201	3.034,36	2.649,55	39.940
Budrio	658	11.083,65	9.589,75	138.275
Calderara di Reno	213	3.249,61	2.844,21	50.424
C. Guelfo di Bologna	194	3.094,36	2.809,35	66.578
Castello d'Argile	168	2.696,57	2.338,44	28.548
Castel Maggiore	154	2.133,94	1.768,91	29.050
Castenaso	248	2.719,98	2.364,56	65.728
Crespellano	285	3.266,78	2.801,18	84.230
Crevalcore	539	7.492,79	6.689,45	94.505
Galliera	200	2.254,27	2.008,37	41.548
Granarolo Emilia	170	2.925,44	2.542,49	57.306
Imola	1.569	16.018,93	13.605,17	510.693
Malalbergo	281	3.188,33	2.843,75	60.728
Medicina	540	13.533,01	12.122,19	124.486
Minerbio	272	3.534,09	2.891,47	64.876
Molinella	400	11.070,06	9.225,62	101.569
Mordano	263	1.852,21	1.671,51	73.559
Pieve di Cento	134	1.370,84	1.158,53	21.488
Sala Bolognese	229	4.014,71	3.042,12	44.029
S. Giorgio di Piano	157	2.209,18	1.937,40	30.163
S. Giovanni Persiceto	686	10.081,33	8.962,47	155.067
S. Pietro in Casale	413	7.026,25	6.205,07	71.050
S. Agata Bolognese	198	2.849,25	2.524,23	74.187
TOTALE	8.783	130.655,52	113.284,76	2.173.990

Provincia di Bologna - classi di SAU

ZONE ALTIMETRI CHE	Classi di SAU											TOTALE
	Senza terreno agrario	Meno di un ettaro	1 - 1.99	2 - 2.99	3 - 4.99	5 - 9.99	10 - 19.99	20 - 29.99	30 - 49.99	50 - 99.99	100 e oltre	
Montagna	438	739	565	400	527	553	263	73	51	24	4	3.637
Collina	102	774	661	493	728	980	716	241	198	126	57	5.076
Pianura	72	874	1.056	838	1.345	1.899	1.512	484	372	215	116	8.783
TOTALE	612	2.387	2.282	1.731	2.600	3.432	2.491	798	621	365	177	17.496

Comuni di montagna

COMUNI	Classi di SAU											TOTALE
	Senza terreno agrario	Meno di un ettaro	1 - 1.99	2 - 2.99	3 - 4.99	5 - 9.99	10 - 19.99	20 - 29.99	30 - 49.99	50 - 99.99	100 e oltre	
Camugnano	41	30	37	41	41	48	34	10	8	3	-	293
Castel d'Aiano	18	124	69	46	65	63	23	7	7	1	-	423
Castel di Casio	-	27	21	17	19	22	19	4	-	1	-	130
Castiglione dei Pep.	51	64	35	35	51	44	22	8	3	1	-	314
Gaggio Montano	15	123	99	67	84	87	41	5	7	2	-	530
Granaglione	4	12	6	5	7	4	1	1	-	-	-	40
Grizzana	35	80	55	40	50	67	20	10	1	1	2	361
Lizzano Belvedere	183	67	57	34	53	40	20	7	1	-	1	463
Monghidoro	1	22	27	24	22	40	14	3	8	5	-	166
Monzuno	16	33	11	7	13	19	16	6	4	3	-	128
Porretta T.	71	120	86	39	42	24	8	-	-	-	-	390
S.Benedetto V.di Sambro	2	12	27	12	43	42	21	4	6	3	-	172
Vergato	1	25	35	33	37	53	24	8	6	4	1	227
TOTALE	438	739	565	400	527	553	263	73	51	24	4	3.637

Comuni di collina

COMUNI	Classi di SAU											TOTALE
	Senza terreno agrario	Meno di un ettaro	1 - 1.99	2 - 2.99	3 - 4.99	5 - 9.99	10 - 19.99	20 - 29.99	30 - 49.99	50 - 99.99	100 e oltre	
Bazzano	-	11	10	10	18	23	13	-	-	3	1	89
Bologna	9	77	100	84	100	104	60	14	9	8	6	571
Borgo Tossignano	3	54	30	13	6	27	23	10	5	2	1	174
Casalecchio di Reno	2	11	7	1	5	4	6	2	-	2	1	41
Casalfiumanese	2	29	22	21	26	42	38	16	12	12	8	228
Castel del Rio	9	19	30	9	27	31	18	7	7	3	-	160
C.di Serravalle	7	85	50	40	59	55	33	11	4	6	-	350
Castel S.Pietro T.	8	87	73	54	62	145	120	43	42	28	5	667
Dozza	3	40	32	12	21	34	18	9	4	5	3	181
Fontanelice	2	18	19	10	17	20	22	9	14	3	3	137
Loiano	1	3	11	9	18	22	26	9	10	12	1	122
Marzabotto	5	10	9	12	18	21	15	3	5	2	-	100
Monterenzio	11	6	4	10	12	12	23	10	11	12	7	118
Monte S.Pietro	7	29	30	17	31	51	31	14	6	3	1	220
Monteveglia	3	42	36	35	51	38	24	8	7	-	1	245
Ozzano Emilia	3	21	15	19	23	35	37	20	15	5	7	200
Pianoro	3	45	35	24	31	64	57	19	15	10	3	306
S.Lazzaro di Savena	3	14	17	17	34	53	38	9	8	2	1	196

Sasso Marconi	4	30	35	34	57	46	43	13	9	6	6	283
Savigno	14	64	63	38	84	98	46	8	8	1	1	425
Zola Predosa	3	79	33	24	28	55	25	7	7	1	1	263
TOTALE	102	774	661	493	728	980	716	241	198	126	57	5.076

Comuni di pianura

COMUNI	Classi di SAU											TOTALE
	Senza terreni o agrario	Meno di un ettaro	1 - 1.99	2 - 2.99	3 - 4.99	5 - 9.99	10 - 19.99	20 - 29.99	30 - 49.99	50 - 99.99	100 e oltre	
Anzola Emilia	1	7	18	22	30	52	34	5	6	5	4	184
Argelato	1	8	10	10	28	34	46	13	11	6	2	169
Baricella	4	24	44	28	47	40	44	5	5	11	6	258
Bentivoglio	1	14	17	25	32	44	38	7	12	9	2	201
Budrio	4	31	62	48	116	158	128	53	37	11	10	658
Calderara di Reno	1	14	23	13	24	57	47	17	8	6	3	213
C. Guelfo di Bologna	-	12	19	20	24	44	35	14	15	9	2	194
Castello d'Argile	4	14	14	14	31	37	31	10	4	4	5	168
Castel Maggiore	1	6	13	20	37	28	27	9	5	6	2	154
Castenaso	-	13	23	21	42	70	57	11	7	3	1	248
Crespellano	1	30	39	32	54	60	37	15	10	4	3	285
Crevalcore	4	52	69	58	98	109	73	29	21	15	11	539
Galliera	-	35	27	19	18	39	40	8	8	3	3	200
Granarolo Emilia	-	15	16	14	26	41	26	8	12	8	4	170
Imola	8	319	264	140	213	275	208	79	35	18	10	1.569
Malalbergo	7	28	48	30	47	62	34	9	9	4	3	281
Medicina	2	17	32	59	55	117	123	52	44	28	11	540
Minerbio	1	32	42	29	47	54	39	12	7	5	4	272
Molinella	8	18	29	33	75	93	78	18	24	13	11	400
Mordano	2	54	42	28	38	54	31	6	4	3	1	263
Pieve di Cento	8	13	25	18	16	19	21	5	8	-	1	134
Sala Bolognese	1	10	23	23	36	60	40	16	12	4	4	229
S. Giorgio di Piano	-	14	8	16	18	38	39	11	9	3	1	157
S. Giovanni Persiceto	5	52	99	71	82	143	125	42	36	25	6	686
S. Pietro in Casale	5	22	34	31	86	117	78	19	11	6	4	413
S. Agata Bolognese	3	20	16	16	25	54	33	11	12	6	2	198
TOTALE	72	874	1.056	838	1.345	1.899	1.512	484	372	215	116	8.783

Provincia di Bologna - forma di conduzione

ZONE ALTIMETRICHE	Forma di conduzione					TOTALE
	DIRETTA DEL COLTIVATORE			CON SALARIATI (in economia)	ALTRA FORMA (con mezzadria)	
	con solo manodopera familiare	con manodopera familiare prevalente	con manodopera extrafamil. prevalente			
Montagna	3.392	16	12	217	-	3.637
Collina	4.117	320	119	509	11	5.076
Pianura	7.003	478	136	1.152	14	8.783
TOTALE	14.512	814	267	1.878	25	17.496

Comuni di montagna

COMUNI	Forma di conduzione					TOTALE
	DIRETTA DEL COLTIVATORE			CON SALARIATI (in economia)	ALTRA FORMA (con mezzadria)	
	con solo manodopera familiare	con manodopera familiare prevalente	con manodopera extrafamil. prevalente			
Camugnano	229	9	3	52	229	293
Castel d'Aiano	407	2	1	13	407	423
Castel di Casio	130	-	-	-	130	130
Castiglione dei Pep.	278	-	-	36	278	314
Gaggio Montano	495	4	2	29	495	530
Granaglione	35	-	-	5	35	40
Grizzana	318	-	1	42	318	361
Lizzano Belvedere	453	-	1	9	453	463
Monghidoro	152	-	-	14	152	166
Monzuno	124	-	2	2	124	128
Porretta T.	382	1	-	7	382	390
S.Benedetto V.di Sambro	163	-	1	8	163	172
Vergato	226	-	1	-	226	227
TOTALE	3.392	16	12	217	3.392	3.637

Comuni di collina

COMUNI	Forma di conduzione					TOTALE
	Diretta del coltivatore			CON SALARIATI (in economia)	ALTRA FORMA (con mezzadria)	
	con solo manodopera familiare	con manodopera familiare prevalente	con manodopera extrafamil. prevalente			
Bazzano	79	5	2	3	-	89
Bologna	364	48	13	146	-	571
Borgo Tossignano	145	19	4	5	1	174
Casalecchio di Reno	35	-	1	4	1	41
Casalfiumanese	198	18	6	6	-	228
Castel del Rio	144	11	1	4	-	160
C.di Serravalle	307	23	7	13	-	350
Castel S.Pietro T.	543	45	11	68	-	667
Dozza	108	37	7	26	3	181
Fontanelice	106	19	6	5	1	137
Loiano	105	-	1	16	-	122
Marzabotto	94	3	-	3	-	100
Monterenzio	108	-	-	10	-	118
Monte S.Pietro	190	8	3	19	-	220

Monteveglia	195	14	9	27	-	245
Ozzano Emilia	161	3	3	33	-	200
Pianoro	271	5	5	25	-	306
S.Lazzaro di Savena	139	17	5	35	-	196
Sasso Marconi	202	19	25	34	3	283
Savigno	411	7	3	4	-	425
Zola Predosa	212	19	7	23	2	263
TOTALE	4.117	320	119	509	11	5.076

Comuni di pianura

COMUNI	Forme di conduzione					TOTALE
	Diretta del coltivatore					
	con solo manodopera familiare	con manodopera familiare prevalente	con manodopera extrafamil. prevalente	CON SALARIATI (in economia)	ALTRA FORMA (con mezzadria)	
Anzola Emilia	146	20	1	17	-	184
Argelato	132	2	1	30	4	169
Baricella	188	16	12	42	-	258
Bentivoglio	170	5	-	26	-	201
Budrio	517	33	11	96	1	658
Calderara di Reno	171	5	5	32	-	213
C. Guelfo di Bologna	168	14	2	10	-	194
Castello d'Argile	143	6	3	16	-	168
Castel Maggiore	112	2	1	39	-	154
Castenaso	197	11	8	32	-	248
Crespellano	231	29	7	17	1	285
Crevalcore	377	44	14	104	-	539
Galliera	142	19	3	36	-	200
Granarolo Emilia	115	10	7	37	1	170
Imola	1.373	110	29	54	3	1.569
Malalbergo	234	19	2	26	-	281
Medicina	458	6	2	74	-	540
Minerbio	197	7	4	64	-	272
Molinella	301	37	4	58	-	400
Mordano	213	25	2	20	3	263
Pieve di Cento	102	4	2	26	-	134
Sala Bolognese	175	4	6	44	-	229
S. Giorgio di Piano	116	4	1	35	1	157
S. Giovanni Persiceto	534	24	6	122	-	686
S. Pietro in Casale	331	12	2	68	-	413
S. Agata Bolognese	160	10	1	27	-	198
TOTALE	7.003	478	136	1.152	14	8.783

Provincia di Bologna - titolo di possesso dei terreni

ZONE ALTIMETRICHE	Titolo di possesso dei terreni			TOTALE
	Solo proprietà	Solo affitto	Misto proprietà/affitto	
Montagna	3.378	67	191	3.636
Collina	4.034	419	619	5.072
Pianura	6.276	798	1.698	8.772
TOTALE	13.688	1.284	2.508	17.480

Comuni di montagna

COMUNI	Titolo di possesso dei terreni			TOTALE
	Solo proprietà	Solo affitto	Misto proprietà/affitto	
Camugnano	273	3	17	293
Castel d'Aiano	397	6	20	423
Castel di Casio	109	3	18	130
Castiglione dei Pep.	293	3	18	314
Gaggio Montano	487	7	35	529
Granaglione	37	2	1	40
Grizzana	347	7	7	361
Lizzano Belvedere	458	1	4	463
Monghidoro	137	9	20	166
Monzuno	114	4	10	128
Porretta T.	379	4	7	390
S. Benedetto V. di Sambro	147	12	13	172
Vergato	200	6	21	227
TOTALE	3.378	67	191	3.636

Comuni di collina

COMUNI	Titolo di possesso dei terreni			TOTALE
	Solo proprietà	Solo affitto	Misto proprietà/affitto	
Bazzano	74	8	7	89
Bologna	438	61	72	571
Borgo Tossignano	125	17	32	174
Casalecchio di Reno	28	10	3	41
Casalfiumanese	166	17	45	228
Castel del Rio	133	15	12	160
C. di Serravalle	292	21	35	348
Castel S. Pietro T.	521	47	98	666
Dozza	142	19	20	181
Fontanelice	99	3	35	137
Loiano	78	18	26	122
Marzabotto	88	7	5	100
Monterenzio	87	9	22	118
Monte S. Pietro	185	18	17	220
Monteveglia	211	21	13	245
Ozzano Emilia	156	15	29	200
Pianoro	244	29	33	306
S. Lazzaro di Savena	135	27	34	196
Sasso Marconi	222	32	29	283
Savigno	396	8	21	425
Zola Predosa	214	17	31	262
TOTALE	4.034	419	619	5.072

Comuni di pianura

COMUNI	Titolo di possesso dei terreni			TOTALE
	Solo proprietà	Solo affitto	Misto proprietà/affitto	
Anzola Emilia	108	21	55	184
Argelato	121	16	32	169
Baricella	192	13	52	257
Bentivoglio	154	19	28	201
Budrio	447	46	165	658
Calderara di Reno	155	28	29	212
C. Guelfo di Bologna	133	17	44	194
Castello d'Argile	120	17	30	167
Castel Maggiore	123	6	25	154
Castenaso	190	21	37	248
Crespellano	204	24	56	284
Crevalcore	391	39	109	539
Galliera	146	18	36	200
Granarolo Emilia	106	22	42	170
Imola	1.235	103	230	1.568
Malalbergo	230	17	33	280
Medicina	313	57	170	540
Minerbio	201	24	46	271
Molinella	293	38	69	400
Mordano	214	16	33	263
Pieve di Cento	102	5	27	134
Sala Bolognese	170	25	34	229
S. Giorgio di Piano	111	19	27	157
S. Giovanni Persiceto	376	144	164	684
S. Pietro in Casale	300	35	76	411
S. Agata Bolognese	141	8	49	198
TOTALE	6.276	798	1.698	8.772

Linee Guida per il governo delle trasformazioni nel territorio rurale

ALLEGATO 8

Vocazionalità territoriale, prodotti tipici e itinerari enogastronomici

VOCAZIONALITA' TERRITORIALE, PRODOTTI TIPICI E ITINERARI ENO-GASTRONOMICI

Vocazionalità territoriale dei sistemi produttivi

La vocazionalità territoriale è uno dei parametri di priorità per la redazione della graduatoria delle domande degli agricoltori relative alla *Misura 1.a del PRSR 2000-2006 "Investimenti nelle aziende agricole"*. Sono state introdotte con il documento *"Criteri, obiettivi per l'armonizzazione delle procedure, determinazione delle misure di intervento del Piano regionale di sviluppo rurale per il periodo 2000/2006"* allegato alla Delibera di Consiglio Provinciale n. 102 del 31/10/2000.

Tale parametro intende porre una particolare attenzione e riguardo a quelle imprese il cui indirizzo produttivo prevalente fa riferimento ad assetti vocazionali consolidati in termini produttivi, di professionalità e di affermazione commerciale di seguito elencati:

Frutticolo

- *Area della Ciliegia e Susina Tipica*: riferita ai territori della Bazzanese, della Comunità Montana Valle del Samoggia e di alcuni ambiti della Comunità Montana Media e Alta Valle del Reno e della Comunità Montana Valle dell'Idice e del Savena e della Comunità Montana Valle del Santerno
- *Area del Pero*: tutta la pianura a nord della Via Emilia
- *Area del Pesco*: parte orientale pianura, Circondario Imolese
- *Area del Melo*: area a nord della pianura a confine con la Provincia di Ferrara
- *Area dell'Albicocco*: Circondario Imolese a sud della A14 e alcuni specifici ambiti del territorio Bazzanese
- *Area dell'Actinidia*: Circondario Imolese a sud della Via Emilia
- *Area della Castanicoltura da frutto*: aree delle Comunità Montane vocate
- *Area dell'ulivo*: Circondario Imolese a Sud della via Emilia

Vitivinicolo

Prioritariamente verranno favorite le aziende, ad indirizzo prevalente vitivinicolo, ubicata in zona DOC di collina, secondariamente in aree DOC di pianura ed infine in aree classificate come IGT

- Per le aree di collina sono ricomprese le seguenti DOC: *Colli Bolognesi, Colli d'Imola, Trebbiano di Romagna, Albana di Romagna, Sangiovese di Romagna*
- Per le aree di pianura sono ricomprese le seguenti DOC: *Reno, Trebbiano di Romagna, Albana di Romagna, Sangiovese di Romagna*
- Per le aree di collina e pianura sono ricomprese le seguenti denominazioni IGT: *Rubicone, Sillaro, Emilia, Bianco Castelfranco Emilia*

Zootecnico

- Area sinistra Reno per il *Parmigiano Reggiano*
- Area delle Comunità Montane e Aree svantaggiate per *bovini da carne di razze autoctone*
- Area delle Comunità Montane e della Pianura per la *produzione del latte ad uso alimentare o destinato alla trasformazione (bovini e ovi-caprini da latte)*
- Area delle Comunità Montane per la *zootecnia minore da carne (ovi-caprini, equini, ecc)*
- Area dell'intero territorio provinciale per le *altre razze da carne*

Ortoflorovivaistico

- *Patata*: area della pianura a nord della Via Emilia e area montana di Castel D'Aiano e zone limitrofe
- *Cipolla*: area orientale della pianura
- *Melone, Cocomero, Zucche*: area occidentale della pianura
- *Asparago*: distretto di Altedo (area della pianura centrale)
- *Lattuga, Radicchio, Zucchine, Pomodoro da mensa ecc.*: aree periurbane
- *Vivaismo da esterno*: distretto Cà de Fabbri
- *Colture floricole*: aree periurbane
- *Scalognò di Romagna*

Estensivo da pieno campo

- *Colture cerealicole ed industriali*: tutta la pianura.
- *Foraggere*: area orientale della pianura.

Misto diversificato

Tutto il territorio provinciale, con vocazionalità primaria per le aree svantaggiate o della fascia collinare delimitata ai sensi dell'art. 15 della L. 984/77.

Colture sementiere

Circondario Imolese.

Prodotti tipici e tradizionali

Il "Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali – biennio 2002-2003" approvato con la Delibera di Giunta Regionale n. 2786 del 30 Dicembre 2002, per le finalità espresse dalla L.R. 26/94 sull'agriturismo, "chiarisce che sono da considerarsi prodotti tipici i prodotti alimentari regionali che hanno avuto un riconoscimento comunitario (DOP, IGP, AS), i vini regionali DOC, DOCG e IGT, le acque minerali regionali, nonché i prodotti biologici ottenuti nel rispetto del Reg. CEE 2092/91 acquistati direttamente da un produttore dell'Emilia-Romagna"²⁰.

²⁰ Delibera di Giunta Provinciale n. 517 dell'11/11/2003 "Identificazione di prodotti agricoli e alimentari da considerare tipici ai fini della determinazione delle materie prime da utilizzare per la somministrazione di pasti e bevande nelle aziende agrituristiche della Provincia di Bologna".

Ai prodotti tipici si affiancano i *prodotti tradizionali* che sono identificati dal *D.M. del 18 luglio 2000 e s.m.i.*, decreto con il quale è stato pubblicato l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali con aggiornamento annuale. Ai prodotti tradizionali istituiti ai sensi del decreto ministeriale, si aggiungono quelli tradizionali riconosciuti dalla Provincia di Bologna²¹ con Del. n.517 del Consiglio del 11/11/03.

Scopo dell'individuazione di questi prodotti è la salvaguardia delle tradizioni e delle produzioni tradizionali oltre al ottenimento del riconoscimento della qualità del prodotto.

Di seguito viene riportato l'elenco dei prodotti tipici della Regione Emilia-Romagna e dei prodotti tradizionali della Provincia di Bologna.

Prodotti alimentari tipici ai sensi del Programma regionale agrituristico – L.R. 26/94

Prodotti DOP	Prodotti IGP
<i>Aceto balsamico tradizionale di Modena</i> <i>Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia</i> <i>Coppa piacentina</i> <i>Culatello di zibello</i> <i>Grana Padano *</i> <i>Olio extra vergine di oliva di Brisighella</i> <i>Pancetta piacentina</i> <i>Parmigiano Reggiano*</i> <i>Prosciutto di Modena*</i> <i>Prosciutto di Parma</i> <i>Provolone Valpadana</i> <i>Salame piacentino</i> <i>Salamini italiani alla cacciatora</i> <i>Colline di Romagna</i>	<i>Asparago verde di Altedo*</i> <i>Coppia ferrarese</i> <i>Cotechino di Modena*</i> <i>Fungo di Borgotaro</i> <i>Marrone di Castel del Rio*</i> <i>Mortadella Bologna*</i> <i>Pera dell'Emilia Romagna*</i> <i>Pesca e Nettarina di Romagna*</i> <i>Scalogni di Romagna*</i> <i>Vitellone bianco dell'Appennino centrale*</i> <i>Zampone di Modena*</i>
Prodotti DOP con richieste in corso di esame	Prodotti IGP con richieste in corso di esame
<i>Squacquerone di Romagna</i> <i>Aglione bianco di Monticelli</i> <i>Aglione di Voghiera</i> <i>Patata di Bologna</i> <i>Castagna e farina di castagne di Granaglione</i>	<i>Aceto balsamico di Modena</i> <i>Biscione reggiano</i> <i>Cappelletto reggiano</i> <i>Ciliegia di Vignola</i> <i>Cipolla di Medicina</i> <i>Coppa di Parma</i> <i>Erbazzone di Reggio Emilia</i> <i>Formaggio di fosse di Sogliano al Rubicone</i> <i>Pancetta canusina</i> <i>Salame di Canossa</i> <i>Salame Felino</i> <i>Spongata reggiana e spongata di Brescello</i> <i>Suino pesante padano</i> <i>Tortellino di Bologna</i> <i>Zuccotto di Bosmantova</i> <i>Piadina romagnola</i>

* l'area di produzione comprende anche la Provincia di Bologna

²¹ La L.R. 26/94 autorizza le Province ad identificare altri prodotti agricoli e/o alimentari da considerare tipici per parte o tutto il proprio territorio, purché questi siano espressione di consolidata tradizione ed esattamente identificabili

Vini tipici ai sensi del Programma regionale agrituristico – L.R. 26/94

Prodotto	Zona di Produzione
	DOC
Colli d'Imola	La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini "COLLI D'IMOLA" comprende i territori a vocazione viticola ricadenti nei seguenti comuni compresi nella provincia di Bologna: Fontanelice, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme e Ozzano dell'Emilia. Per i Comuni di Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme ed Ozzano dell'Emilia il limite a valle, delimitato dalla strada statale n. 9 "Emilia".
Sangiovese di Romagna	Provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano dell'Emilia. Per i comuni di Imola e Ozzano il limite a valle è così delimitato: - comune di Imola: dalla ferrovia Rimini-Bologna sino all'incrocio con la statale Selice, segue la stessa sino all'incontro con la via Provinciale Nuova che segue sino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di Castel Guelfo; - comune di Ozzano: dalla ferrovia Rimini-Bologna.
Trebbiano di Romagna	Provincia di Bologna comuni di: Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel Guelfo, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina, Ozzano dell'Emilia. Per i comuni di Ozzano dell'Emilia, Medicina, Castel Guelfo, Imola, il limite a valle è così delimitato: - comune di Ozzano dell'Emilia: dalla strada statale n. 253 San Vitale; - comune di Medicina: dal confine con il comune di Ozzano dell'Emilia segue la strada statale n. 253 sino all'incrocio con la via del Piano che segue e poi per via del Lavoro, via del Canale, via S. Rocco per ricongiungersi alla statale n. 253 San Vitale; - comune di Castel Guelfo: dalla statale n. 253 San Vitale; - comune di Imola: dalla statale n. 253 San Vitale. Per i comuni di Fontanelice e Casal Fiumanese il limite a monte è così delimitato: - comune di Fontanelice: dall'incrocio della strada Renana con il confine di provincia Bologna-Ravenna, si prosegue per la suddetta strada sino a via Dante Alighieri; poi per la strada statale n. 610 di Fontanelice che si percorre sino al km 16,950 per imboccare poi la via Gesso. Si segue quest'ultima sino ad incrociare il confine del comune; - comune di Casal Fiumanese: dalla mulattiera che passando per Cà Salara congiunge i confini di Fontanelice e Castel S. Pietro Terme.
Colli bolognesi Classico Pignoletto	La Zona di produzione comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Monte San Pietro e Monteveglio della Provincia di Bologna e in parte il territorio amministrativo dei comuni di Sasso Marconi, Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Crespellano, Bazzano, Castello di Serravalle della Provincia di Bologna e Svinano sul Panaro della Provincia di Modena
Colli bolognesi	La zona di produzione comprende in Provincia di Bologna l'intero territorio collinare situato nei comuni di Monteveglio, Castello di Serravalle, Monte san Pietro, Sasso Marconi, Savigno, Marzabotto, Pianoro e quello situato in parte nei comuni di Bazzano, Crespellano, Casalecchio di Reno, Bologna, San Lazzaro di Savena, Zola Predosa e Monterezeno. In Provincia di Modena parte del territorio amministrativo del comune di Savignano sul Panaro
Reno	La zona di produzione comprende in tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme, Castel Guelfo, Medicina, Ozzano dell'Emilia, Castenaso, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Bologna, San

	Lazzaro di Savena, Bentivoglio, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Pieve di cento, Castelmaggiore, Argelato, Castell' d'Argile, Casalecchio di Reno, Calderara di Reno, Sala Bolognese, Zola Predosa, Crespellano, Anzola dell'Emilia, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, Crevalcore e Bazzano. Per la Provincia di Modena i comuni di Ravarino, Nonantola, Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro, Svignano sul Panaro
Romagna Albana Spumante	La zona di produzione comprende in tutto o in parte il territorio delle Province di Forlì, Ravenna Bologna. Per la Provincia di Bologna comprende i comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Ozzano Emilia (gli ultimi due in parte).
DOCG	
Albana di Romagna	Provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano Emilia.
IGT	
Bianco di Castelfranco Emilia	La zona di produzione comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Anzola dell'Emilia, Argelato, Bazzano, Bologna, Calderara di Reno, Crespellano, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, Zola Predosa nella Provincia di Bologna e dei comuni di Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro, Svignano sul Panaro nella Provincia di Modena
Emilia o dell'Emilia	La zona di produzione comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e la parte della Provincia di Bologna situata alla sinistra del fiume Sillaro
Rubicone	La zona di produzione comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e dei comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castelguelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano e Ozzano Emilia nella Provincia di Bologna
Sillaro o Bianco del Sillaro	La zona di produzione comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Borgno Tossignano, Casalfiumanese, Castelguelfo, Castel San Pietro terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano, Ozzano Emilia della Provincia di Bologna, nonché parte delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini

Prodotti tradizionali ai sensi del DM del 18 luglio 2000

Prodotto	Zona geografica di produzione
Carni fresche	
Castrato di Romagna	Province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, parte di quella di Bologna. In Provincia di Bologna sino al Comune di Castel S. Pietro compreso, in particolare nelle zone collinari
Suino di razza Mora o Mora Romagnola	Province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e parte di quella di Bologna, in particolare le zone collinari
Agnello da latte delle razze Sarda e Massese	Tutta le dorsale appenninica della Regione, la Romagna e la Provincia di Bologna
Carne bovina di razza Romagnola	Provincia di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e parte della Provincia di Bologna. Nuclei minori si trovano anche a Ferrara e a Modena
Suino pesante padano	Suino nato, allevato e prodotto nel territorio geografico compreso nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Piemonte.

Formaggi

<i>Squacquerone di Romagna</i>	<i>L'area di produzione, trasformazione ed elaborazione è rappresentata dai territori delle Provincie di: Bologna, Ravenna, Forlì, Rimini</i>
<i>Ricotta vaccina fresca tradizionale dell'Emilia</i>	<i>Zona di produzione del parmigiano reggiano</i>
<i>Pecorino del pastore</i>	<i>Fascia collinare e montana delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Bologna</i>

Mieli

<i>Miele del crinale dell'Appennino Emiliano-romagnolo</i>	<i>Dal confine regionale SUD fino alle prime propaggini collinari a NORD (altitudine 200m)</i>
<i>Miele di erba medica della pianura emiliano-romagnola</i>	<i>Tutte le province dell'Emilia-Romagna, nell'area compresa tra il confine regionale a NORD e le prime propaggini collinari a SUD, fino a 200m di altitudine</i>

Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati

<i>Albicocca Val Santerno di Imola</i>	<i>Tra i corsi del fiume Santerno e del Sillaro, i Comuni di: Casalfiumanese, Borgno Tossignagno, Fontanelice, Castel del Rio e porzione di Comuni di Castel San Pietro Terme, Dozza e Imola</i>
<i>Castagna fresca e secca di Granaglione</i>	<i>Provincia di Bologna, territorio della Comunità Montana Alta e Media Valle del Reno, Comune di Granaglione, fascia compresa tra 3000 e 900m s.l.m.</i>
<i>Ciliegia di Vignola</i>	<i>Parte del territorio delle province di Modena e Bologna. I comuni bolognesi interessati sono Bazzano, Castel d'Aiano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte S. Pietro, Monteveglio, Savigno, Zola Predosa; inoltre i territori a OVEST del fiume Reno dai comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Marzabotto, Vergato e Gaggio Montano</i>
<i>Cipolla tipica di Medicina</i>	<i>Comuni di Medicina, Castel Guelfo, parte dei comuni di Ozzano dell'Emilia, Castel San Pietro Terme, Dozza imolese e Imola</i>
<i>Cocomero tipico di San Matteo della Decima</i>	<i>La zona comprendere parte dei Comuni di San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese</i>
<i>Farina dolce di castagne di Granaglione</i>	<i>Provincia di Bologna, territorio della Comunità Montana Alta e Media Valle del Reno, Comune di Granaglione, fascia compresa tra 300 e 900m s.l.m.</i>
<i>Fragola di Romagna</i>	<i>In Provincia di Bologna il Comune di Imola, altri comuni nelle Province di Forlì, Ravenna e Rimini</i>
<i>Loto di Romagna</i>	<i>Alcuni comuni delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini. Nella Provincia di Bologna i Comuni di: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano, Sesto Imolese, Medicina</i>
<i>Melone tipico di San Matteo della Decima</i>	<i>La zona comprendere parte dei Comuni di San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese</i>
<i>Saba dell'Emilia-Romagna</i>	<i>L'intero territorio della Regione Emili-Romagna</i>
<i>Susina di Vignola</i>	<i>Comuni delle Province di Modena e Ferrara. Nella Provincia di Bologna i Comuni di: Anzola Emilia, Baricella, Bazzano, Bologna, Castel d'Argile, Castello di Serravalle, Crespellano, Crevalcore, Galliera, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Monte San Pietro, Monteveglio, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Savigno, Zola Predosa</i>

Prodotti della panetteria e della pasticceria

<i>Garganelli</i>	<i>Imola</i>
<i>Migliaccio di Romagna, sanguinaccio</i>	<i>Imolese e Romagna</i>
<i>Piadina Romagnola</i>	<i>Tutti i comuni delle province di Ravenna, Forlì, Rimini e solo alcuni della Provincia di Bologna: Borgno Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano</i>
<i>Pinza Bolognese</i>	<i>Tutti i comuni della Provincia di Bologna</i>
<i>Tortellino di Bologna</i>	<i>La zona di provenienza delle materie prime necessarie alla preparazione è libera, salvo per il formaggio per la preparazione del ripieno che deve essere Parmigiano Reggiano della zona tipica di produzione. La pasta farcita è prodotta esclusivamente nella zona della città di Bologna e</i>

	<i>provincia</i>
Zuccherino Montanaro Bolognese	<i>I Comuni dell'Appennino bolognese: Monteveglio, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Pianoro, Monterenzio, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio, Loiano, Monzuno, Marzabotto, Savigno, Castel d'Aiano, Vergato, Grizzana, San Benedetto Val di Samario, Monghidoro, Castiglione dei Pepoli, Camugnano, Castel di Casio, Gaggio Montano, Granaglione, Porretta Terme, Lizzano in Belvedere</i>

Itinerari enogastronomici

La L.R. 23/2000 *“Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell’Emilia-Romagna”* promuove il turismo nei luoghi di produzione dei vini e dei prodotti tipici e tradizionali di qualità *“per favorire lo sviluppo armonico delle aree rurali e valorizzare il patrimonio enogastronomico del territorio”*²². A questo scopo istituisce gli itinerari enogastronomici che, per essere tali, devono rispettare determinate regole.

Con l’articolo 2 la legge specifica che *“Gli itinerari turistici enogastronomici sono percorsi ad elevata potenzialità turistica contraddistinti da produzioni agricole ed enogastronomiche tipiche e tradizionali di alta qualità, inserite in una cornice di attrattive paesaggistiche, storiche ed artistiche che si fondono in una originale unità estetica e culturale”*.

Gli itinerari sono localizzati in territori dove insistono produzioni di qualità in base a:

- Legge 164/92 *“Nuova disciplina delle denominazioni d’origine dei vini”*
- Reg. CEE 2081/92 *“Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari”*
- Reg. CEE 2082/92 *“Attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari”*
- Reg. CEE 2092/91 *“Agricoltura biologica”*
- L.R. 28/99 *“Valorizzazione dei prodotti agricoli alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell’ambiente e della salute dei consumatori”*

e dove insistono produzioni tipiche emiliano-romagnole di cui al D.M. 350/99.

Le attività di ricezione e ospitalità esercitate da aziende agricole partecipanti agli itinerari possono essere ricondotte all’attività agrituristica.

Il Regolamento di attuazione 21 giugno 2001 n.16 afferma che in ogni Itinerario devono essere presenti almeno 25 punti di accoglienza, informazione e sosta per i visitatori.

Anche il PRSR 2000-2006 all’interno dell’Asse 3 *“Sviluppo Locale Integrato”* ha previsto la destinazione di fondi per la realizzazione di circuiti agrituristici, enogastronomici e didattici nell’ottica della differenziazione funzionale dell’attività agricola. Lo strumento finanziario è rappresentato dalla Misura 3p *“Diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini”*, Azione 1.

Di seguito viene presentato il prospetto degli itinerari presenti (2005) in Provincia di Bologna.

²²Art.1 comma 1

Nome itinerario	Enti interessati	Aziende agricole aderenti	Breve descrizione
<u>Itinerari istituiti ai sensi della L.R. 23/2000</u>			
Strada dei vini e dei sapori Città Castelli Ciliegi	18 Comuni, 2 Comunità Montane, 2 Parchi	<ul style="list-style-type: none"> - 135 aziende agricole e agrituristiche - 26 punti vendita di prodotti tipici - 14 esercenti (ristoranti e alberghi) - 19 Associazioni e Consorzi - 1 scuola 	Vini DOC dei Colli Bolognesi e Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Parmigiano Reggiano (DOP), Aceto Balsamico Tradizionale di Modena (DOP), Prosciutto di Modena (DOP), Zampone e il Cotichino di Modena (IGP), Mortadella di Bologna (IGP), prodotti tradizionali quali la ciliegia e la susina di Vignola, la patata e la castagna
Strada dei vini e dei sapori Colli di Imola	9 Comuni e 1 parco naturale	<ul style="list-style-type: none"> - 4 aziende agrituristiche - 10 aziende vinicole, - 5 aziende agricole, - 14 esercenti (ristoranti e alberghi) - 4 Associazioni - 2 scuole - 3 aziende di trasformazione (2 caseifici e un salumificio) 	Vini DOC dei Colli d'Imola, carne del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale (IGP), Marrone di Castel del Rio (IGP), Scalogno di Romagna (IGP), Pesca e Nettare di Romagna (IGP)
<u>Itinerari da scoprire finanziati con l'Asse 3 del PRSR 2000-2006</u>			
Itinerari camugnesi	Comune di Camugnano	<ul style="list-style-type: none"> - 2 agriturismi - 4 aziende agricole che effettuano vendita diretta - 13 attività economiche diverse (alberghi, ristoranti, foresteria) 	Con la creazione del percorso, il Comune valorizza la vendita diretta di prodotti tipici e biologici presso le aziende agricole, gli agriturismi e i ristoranti che offrono piatti della cucina tradizionale, legata in via privilegiata al tartufo
Passeggiate a Bargi	Comune di Camugnano	<ul style="list-style-type: none"> - 3 aziende agricole di cui 1 agriturismo - Associazione Apicoltori Val Limentra - 4 strutture ricettive (alberghi e ristoranti) 	Il progetto si inserisce in un più ampio intervento di riqualificazione ambientale dei borghi di Stagno, Cà Melati e Fiovenza e di recupero di edifici storici e rurali, di cui realizza le azioni informative e promozionali. L'itinerario fa ripercorrere i luoghi che nel Medioevo costituivano il passaggio dei pellegrini e dei mercanti verso Roma e fa scoprire le bellezze naturalistiche del Parco Regionale dei Laghi di Suviana e del Brasimone.
La via del Pane	Comuni di Monzuno e Loiano	Si stima un'adesione di 40 aziende all'itinerario.	Il progetto promuove i prodotti agricoli di qualità e le caratteristiche naturali e culturali del territorio dei Comuni di Loiano e Monzuno. L'attenzione è incentrata, in particolar modo, sul pane montanaro: il progetto prevede, infatti, il coordinamento di tutte le fasi della produzione del pane, dalla raccolta dei cereali alla vendita del prodotto finito presso forni, negozi di prodotti tipici e agriturismi.
Un passo dopo l'altro. Sentieri della tradizione e della cultura del territorio	Comune di Sasso Marconi	Le aziende agricole aderenti sono 15, di cui 7 agriturismi e 4 vitivinicole che effettuano la vendita diretta.	Il territorio comunale offre già al turista, alla scoperta della natura e del paesaggio, una rete di sentieri, tra cui la "Via degli Dei" e la "Linea Gotica", da percorrere a piedi, in

			bicicletta o a cavallo. Con questo progetto si vuole arricchire l'offerta turistica facendo conoscere la cultura rurale e il mondo agricolo, mettendo in luce gli agriturismi, i prodotti tipici del territorio e le fattorie didattiche.
Denominazione in via di definizione	Comune di Piene di Cento	<ul style="list-style-type: none"> - 1 agriturismo - 1 allevamento ittico - 7 aziende che effettuano la vendita diretta - 12 strutture ricettive (ristoranti, locande, hotel, B&B) 	Il percorso principale costeggia il tratto principale del fiume Reno e ne valorizza le caratteristiche naturali e ambientali. Al visitatore è offerta la possibilità di un contatto diretto con il mondo rurale attraverso una offerta completa di servizi che spaziano dalla ricettività agrituristica alla possibilità di acquistare prodotti locali di qualità.
Fra Reno e Navile. Storia, ambiente e cultura rurale	Comuni di Galliera, San Pietro in Casale, Bentivoglio, Castello d'Argile, San Giorgio di Piano, Argelato	<ul style="list-style-type: none"> - 46, aziende agricole di cui 32 effettuano la vendita diretta - Cantina Sociale di Argelato 	i Comuni si prefiggono di rendere maggiormente percepibile i valori culturali e ambientali del territorio, incentivandone la fruizione anche attraverso la predisposizione di appositi sentieri da percorrere in bicicletta o a cavallo, di percorsi didattici posti all'interno di aree di interesse naturalistico (SIC, ZPS, oasi per la protezione della fauna selvatica e aree di riequilibrio ecologico) e di pacchetti turistici basati sul modello "treno + bici".
Oltre i luoghi comuni	Comuni di Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Calderara di Reno, Crevalcore, Sant'Agata Bolognese	<ul style="list-style-type: none"> - 48 le aziende che aderiscono all'itinerario, di cui 4 fattorie didattiche e 44 che effettuano la vendita diretta - 4 B&B 	L'itinerario collega i Comuni attraverso una lunga pista ciclabile che conduce il visitatore alla scoperta del patrimonio artistico e naturale.
Il Mercato fuori porta	Comuni di Baricella, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Budrio	<ul style="list-style-type: none"> - 80 aziende agricole che effettuano vendita diretta - 10 Agriturismi - 9 Fattorie Didattiche 	Gli agricoltori sono presenti nelle manifestazioni e feste locali dove offrono un'ulteriore possibilità di acquistare prodotti freschi e di qualità e contribuiscono ad educare il consumatore ad un diverso modo di fare la spesa.
Itinerario agriturismo culturale delle zone umide di Medicina	Comuni di Medicina e Molinella	<ul style="list-style-type: none"> - 5 aziende agricole che effettuano vendita diretta - 1 agriturismo 	L'itinerario tocca molti luoghi di particolare interesse, raggiungibili a piedi, in bicicletta e in parte con mezzi motorizzati e comprende ampie zone rinaturalizzate e preziose testimonianze delle opere di bonifica realizzate nel passato e della cultura contadina.

Linee Guida per il governo delle trasformazioni nel territorio rurale

ALLEGATO 9

Zone svantaggiate

ZONE SVANTAGGIATE

Da un approfondimento del decreto legislativo n. 99/2004 all'articolo 1 per le zone svantaggiate si fa riferimento all'articolo 17 del regolamento CE 1257/1999. Tale riferimento rimarrà valido, in accordo con la nuova politica agricola comunitaria sullo sviluppo rurale, fino al 2010.

Il Programma operativo del *Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006* della *Misura 1a* al punto 4 "aree di intervento della misura" a sua volta, per l'identificazione delle zone svantaggiate, fa riferimento alla Direttiva (CE 75/268) sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

Si ritiene pertanto di riconoscere lo status di imprenditore che operi in zona svantaggiata qualora si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- a) *il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata;*
- b) *almeno il 50% della S.A.U. aziendale sia inserita all'interno dell'area svantaggiata.*

In seguito vengono riportate per il territorio bolognese, i comuni ricadenti totalmente o parzialmente in zone svantaggiate con riferimento a fogli catastali aggiornati al 1975.

Elenco delle zone agricole svantaggiate nella provincia bolognese

<i>comune</i>	<i>delimitazione</i>	<i>art. 3 dir. 268/75</i>	<i>fogli</i>	<i>mappali inclusi</i>	<i>mappali esclusi</i>
<i>Bologna</i>	<i>parziale</i>	<i>par.4</i>	161	176, 179, 217, dal 219 al 223	
			171	dal 75 al 134	
			174	dal 91 al 93	
			175	dal 35 al 54 dal 73 al 81 dal 88 al 98	
			176	4, dal 11 al 19 dal 26 al 28 31, dal 34 al 70	
<i>Borgo Tossignano</i>	<i>totale</i>	<i>par.3</i>			
<i>Camugnano</i>	<i>totale</i>	<i>par.3</i>			
<i>Casalfiumanese</i>	<i>totale</i>	<i>par.3</i>			
<i>Castel d'Aiano</i>	<i>totale</i>	<i>par.3</i>			
<i>Castel del Rio</i>	<i>totale</i>	<i>par.3</i>			
<i>Castel di Casio</i>	<i>totale</i>	<i>par.3</i>			
<i>Castello di Serravalle</i>	<i>totale</i>	<i>par.4</i>			
<i>Castel San Pietro Terme</i>	<i>parziale</i>	<i>par.3</i>	<i>fogli inclusi</i> 112, 113, 128, 129, 141, 142, 143, 144, 145, 146, dal 149 al 170		
			130		dal 1 al 22, dal 45 al 54, dal 73 al 85, dal 134 al 137
			147		dal 1 al 10, 71

Castiglione dei Pepoli	totale	par.3			
Fontanelice	totale	par.3			
Gaggio Montano	totale	par.3			
Granaglione	totale	par.3			
Grizzana Morandi	totale	par.3			
Lizzano in Belvedere	totale	par.3			
Loiano	totale	par.3			
Marzabotto	totale	par.3			
Monghidoro	totale	par.3			
Monterenzio	totale	par.3			
Monte San Pietro	totale	par.4			
Monteveglia	parziale	par.4	fogli esclusi 1, 10, 19, dal 1 al 5, dal 12 al 22 dal 38 al 42, dal 58 al 76, 83,84		
			11		dal 1 al 6, 14 dal 20 al 25
			20		3, 4, 5, 6, 7, 12
Monzuno	totale	par.3			
Ozzano dell'Emilia	parziale	par.3	fogli inclusi 62, 63, 64, 65, 66, 67		
			59		1, 2, 3p
			61	57, dal 71 al 83, 106, 107, 108, 109, dal 111 al 121	
Pianoro	parziale	par.4	fogli inclusi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, dal 61 al 108		
			13		dal 8 al 16, 28, 29, 42, 43, 44, 45
			19		dal 45 al 47, dal 56 al 65
			44		26, 51, 52, 53, dal 89 al 92, dal 104 al 119
			46	dal 38 al 48, dal 58 al 69, dal 72 al 77	
59		1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 23, 24			
Porretta Terme	totale	par.3			
San Benedetto Val di Sambro	totale	par.3			
San Lazzaro di Savena	parziale	par.3	36		49, 50, 52, 54, 61, dal 63 al 70, 73, 74, 75, dal 78 al 116, dal 118 al 122, dal 124 al 131
Sasso Marconi	totale	par.4			
Savigno	totale	par.3			
Vergato	totale	par.3			

Linee Guida per il governo delle trasformazioni nel territorio rurale

ALLEGATO 10

Politiche del settore agricolo

La riforma della politica agricola comunitaria (PAC) con il Regolamento (CE) 1782/03 e le politiche dello sviluppo rurale dal Regolamento (CE) 1257/99 al Nuovo Regolamento sullo sviluppo rurale approvato il 20 giugno 2005 dal Consiglio Agricolo

POLITICHE DEL SETTORE AGRICOLO

La riforma della politica agricola comunitaria (PAC) con il Regolamento (CE) 1782/03 e le politiche dello sviluppo rurale dal Regolamento (CE) 1257/99 al Nuovo Regolamento sullo sviluppo rurale approvato il 20 giugno 2005 dal Consiglio Agricolo

La redazione delle presenti Linee Guida cade in un periodo di passaggio per le politiche agricole segnato dalla riforma della *Politica Agricola Comunitaria* (PAC) attraverso la revisione a medio termine prevista e normata dal *Regolamento (CE) 1782/03* per quanto riguarda le politiche di sostegno dei mercati, il cosiddetto primo pilastro, e dal *Regolamento (CE) 1783/03*²³ in merito allo sviluppo rurale, il cosiddetto secondo pilastro.

Il *Regolamento (CE) 1782/03* introduce novità sostanziali rispetto alle politiche precedenti e pone le fondamenta per la progressiva riduzione degli aiuti diretti ai diversi comparti produttivi agricoli e, contemporaneamente, per la diffusione di una produzione orientata verso politiche di libero mercato. Questo è stato possibile attraverso l'introduzione del concetto del *disaccoppiamento* che scinde l'aiuto economico dal prodotto, legandolo all'azienda. Ciò significa che se prima la scelta produttiva dell'agricoltore era legata all'entità dell'aiuto ad ettaro per una determinata coltura, oggi è determinata dalle dinamiche di mercato e dalle preferenze mostrata dai consumatori in quanto il produttore riceve comunque gli aiuti alla produzione in base agli ettari della sua azienda. L'ammontare dell'aiuto viene calcolato sulla base degli aiuti ricevuti durante il periodo 2000-2002 di riferimento.

Il regolamento introduce altri due concetti importanti: la *condizionalità* (di cui si è ampiamente parlato nell'Allegato 5) e la *modulazione*. Se la condizionalità cerca di mitigare gli impatti ambientali dell'attività agricola ponendo dei requisiti di base che qualsiasi agricoltore che voglia aderire al programma di aiuti comunitario (sostegno dei mercati e sviluppo rurale) è obbligato a seguire, la modulazione ha l'obiettivo di ridurre gradualmente l'ammontare degli aiuti per le produzioni deviando parte del risparmio così ottenuto verso le politiche di sviluppo rurale.

Se vogliamo evidenziare le ricadute territoriali della nuova politica agricola, è plausibile che l'organizzazione territoriale basata sulle produzioni subirà dei cambiamenti in funzione degli andamenti del mercato. In particolare è probabile che verranno favorite le produzioni di qualità e le colture non alimentari funzionali alla diversificazione della produzione dell'azienda agricola (p.es. colture *no food* o per fini energetici). A ciò si aggiunga la maggiore attenzione nei confronti delle problematiche ambientali e il maggior peso, rispetto al periodo precedente, dato allo sviluppo rurale.

La politica di sviluppo rurale e le sue ricadute operative ad oggi sono ancora regolamentate dal *Regolamento (CE) 1257/99* e, per la Regione Emilia-Romagna, dal *Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PRSR) 2000-2006* che ne è la diretta applicazione.

²³Reg. (CE) 1783/03 che modifica il Reg. (CE) 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale

Di seguito si riportano le strategie del PRSR 2000-2006 che rispecchiano le politiche previste dal Reg. (CE) 1257/99

ASSE 1 – Sostegno alla competitività delle imprese

Misura 1.a – Investimenti nelle aziende agricole

Misura 1.b – Insediamento dei giovani agricoltori

Misura 1.c – Formazione

Misura 1.g – Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti

ASSE 2 – Ambiente

Sottoasse Agroambiente

Misura 2.e – Indennità compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali

Misura 2.f – Misure agroambientali per la diffusione di sistemi di produzione a basso impatto ambientale e conservazione degli spazi naturali, tutela della biodiversità, cura e ripristino del paesaggio

Misura 2.h – Imboschimento dei terreni agricoli

Sottoasse Ambiente e Foreste

Misura 2.i – Altre misure forestali

Misura 2.t – Tutela dell'ambiente in relazione alla selvicoltura

ASSE 3 – Sviluppo locale integrato

Misura 3.m – Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità

Misura 3.o – Rinnovamento e miglioramento di villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale

Misura 3.p – Diversificazione delle attività del settore agricolo

Misura 3.q – Gestione delle risorse idriche in agricoltura

Misura 3.r – Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura

I fondi regionali destinati al finanziamento delle Misure del PRSR 2000-2006 sono ad oggi esauriti ma il Ministero alle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF) ha proposto una "riserva" derivante dai fondi comunitari non utilizzati dai partner UE (definito *overbooking*) destinata a consentire alle Regioni e alle Province di assumere impegni di spesa sui PSR, negli anni 2005 e 2006 (fino all'attivazione della nuova politica di sviluppo rurale), superiori a quelli derivanti dalle risorse ordinarie in modo da liquidare una parte delle domande ancora in graduatoria ma ferma per mancanza di fondi.

La maggior parte delle Misure del PRSR 2000-2006 rimangono, comunque, chiuse e l'*overbooking* si applicherà alle seguenti misure (i cui bandi sono scaduti o in scadenza):

- Misura 1.a Investimenti aziendali
- Misura 1.b Insediamento dei giovani in agricoltura
- Misura 1.g Aiuti alla commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli
- Misura 2.f Misure agroambientali (la scelta delle azioni da finanziare tra le 11 a disposizione dipende dalla predisposizione di graduatorie a livello provinciale)
- Misura 2.i Altre misure forestali (in particolare le azioni relative a progetti di iniziativa pubblica – Azione 2 "Interventi di miglioramento eco-morfologico delle aree forestali" e Azione 3 "Interventi selvicolturali sostenibili")
- Misura 3.o Rinnovamento e miglioramento dei villaggi a protezione e tutela del patrimonio rurale

- Misura 3.p Diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini
- Misura 3.q Gestione delle risorse idriche in agricoltura

Il Consiglio Agricoltura dell'Unione Europea del 20 giugno 2005 ha approvato²⁴ il *Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)* che rappresenterà il nuovo quadro giuridico di riferimento per l'attuazione delle prossime politiche comunitarie dei sviluppo rurale che si sostanzieranno nel Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013²⁵.

La struttura della proposta di regolamento si basa su 4 assi:

- 1) ASSE 1: Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale
- 2) ASSE 2: Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale
- 3) ASSE 3: Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale
- 4) ASSE 4: Leader

Se gli obiettivi delle misure dell'Asse 1 sembrano riprendere in larga misura le modalità di intervento attuali (miglioramento del potenziale umano, ricostituzione del potenziale fisico, miglioramento della qualità della produzione), numerose novità rispetto al Reg. (CE) 1257/99 sono state introdotte all'interno dell'Asse 2 mentre l'Asse 3 intende perseguire l'obiettivo della diversificazione in maniera più forte.

Novità dell'ASSE 2

Articolazione delle misure: due sottosezioni che riguardano l'utilizzo sostenibile delle superfici agricole e di quelle silvicole. Tale suddivisione può essere utile per i pagamenti relativi agli aiuti per gli agricoltori che si trovano in Siti Natura 2000 in quanto porta a focalizzare l'attenzione sulla necessità di prevedere tipologie di interventi tarati sulle macro-tipologie di habitat e fauna considerati.

Nuove tipologie di misura: sono state introdotte 3 nuove tipologie: sostegno al primo impianto di sistemi agro-forestali sulle superfici agricole; pagamenti ambientali forestali, sostegno agli investimenti non produttivi.

Delimitazione zone svantaggiate: vengono ridefiniti i criteri per la delimitazione delle zone svantaggiate nel futuro legate alle caratteristiche dei terreni.²⁶ Novità fondamentale è che non solo le zone montane sono classificabili come svantaggiate ma a queste appartengono anche le "zone caratterizzate da svantaggi naturali considerevoli" (scarsa produttività del suolo o condizioni climatiche avverse) e le "zone caratterizzate da svantaggi specifici e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale e del mantenimento del potenziale turistico"²⁷.

²⁴ Fatto salvo per l'art. 69 (ex 70)

²⁵ La novità relativa all'impostazione della nuova politica regionale risiede nell'*approccio a progetto* che prevede il riconoscimento di priorità alle domande di finanziamento che rientrano in una proposta organica e coordinata relativa a progetti di filiera per il sostegno della competitività e progetti territoriali a sostegno della gestione del territorio.

²⁶ L'attuale classificazione delle zone svantaggiate (riportata nell'Allegato 9 del presente documento) rimane valida fino al 2010

²⁷ Art. 50 comma 3 del Regolamento del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale approvato dal Consiglio Agricoltura del 20 giugno 2005

Criteria di ammissibilità: gli impegni ambientali degli agricoltori che aderiscono alle misure agroambientali devono andare oltre quelli imposti dalla condizionalità.

Nuovi soggetti beneficiari: è possibile concedere pagamenti agroambientali a soggetti gestori dei terreni diversi dagli agricoltori.

Novità dell'ASSE 3

La proposta di regolamento introduce per la prima volta la *formazione degli attori economici rurali*, formazione che si presenta innovativa rispetto alla tradizionale misura di formazione per gli operatori agricoli e forestali prevista dall'Asse 1. Altra novità è l'obiettivo dell'*acquisizione di competenze e animazione* in vista della preparazione e dell'implementazione della strategia di sviluppo locale. I potenziali beneficiari della misura di diversificazione dell'attività aziendale viene esteso anche ai membri della famiglia dell'imprenditore agricolo.

Novità dell'ASSE 4

L'asse LEADER prevede di inserire organicamente l'approccio LAEDER²⁸ nella programmazione ordinaria dello sviluppo rurale e il mantenimento della gestione decentrata delle risorse attraverso il GAL (Gruppo di Azione Locale)²⁹. All'interno del piano locale è possibile utilizzare l'intero menu delle misure ammesse a finanziamento del PRSR futuro, superando al identificazione del LEADER con interventi di carattere immateriale.

²⁸L'approccio LEADER è "una strategia di sviluppo locale" comprendente almeno gli elementi elencati all'art. 60 del Regolamento (programmi territoriali, approccio dal basso verso l'alto, partenariato pubblico-privato sul piano locale, approccio globale multisettoriale, implementazione di approcci innovativi, realizzazione di progetti di cooperazione, collegamento in rete di più partenariati locali)

²⁹La strategia associativa di sviluppo locale è posta in essere da "gruppi di azione locale (GAL)" che devono rispondere alle condizioni elencate all'art. 61 del Regolamento (responsabilità dell'attuazione della proposta di strategia integrata, specifiche caratteristiche strutturali e organizzative).

Linee Guida per il governo delle trasformazioni nel territorio rurale

ALLEGATO 11

Indagini conoscitive sui caratteri pedologici dei terreni agricoli nella
Provincia di Bologna e approfondimenti sulla capacità d'uso dei suoli e
sulla idoneità all'uso agricolo

INDAGINI CONOSCITIVE SUI CARATTERI PEDOLOGICI DEI TERRENI AGRICOLI NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA E APPROFONDIMENTI SULLA CAPACITÀ D'USO DEI SUOLI E SULLA IDONEITÀ ALL'USO AGRICOLO

Le informazioni relative alla pedologia della Provincia di Bologna sono contenute nel Quadro Conoscitivo del PTCP al Capitolo C.3. "Il sistema del territorio rurale".

Il paragrafo C.3.2. "La componente produttiva", in particolare, risponde a quanto l'art. 4 comma 2 lettera e) della L.R. 20/2000 richiede in merito all'utilizzazione dei suoli ai fini della pianificazione territoriale descrivendo la *Carta di capacità d'uso dei suoli* e la *Carta dell'idoneità all'uso agricolo*.

Carta di capacità d'uso dei suoli³⁰

La carta di capacità d'uso dei suoli ai fini agro-forestali descrive l'attitudine dei diversi tipi di suolo a sostenere l'attività agricola e si basa sulle informazioni desumibili dalle carte regionali dei suoli della pianura (scala 1:50.000) e della collina-montagna (1: 250.000), le fonti disponibili più aggiornate. Per poter ottenere una corretta continuità cartografica tra le due carte dei suoli è stato approntato un processo di armonizzazione dei limiti cartografici presenti al confine tra le due parti³¹.

I singoli tipi di suolo che compongono le *delineazioni* (aree di suolo caratterizzate dalla prevalenza dello stesso suolo o degli stessi suoli e ad un indentico modello di distribuzione) sono descritti attraverso schede³² che riportano sia i caratteri generali che i *caratteri di gestione*. Questi ultimi, in particolare, riportano:

- qualità agronomiche
- dati chimico fisici derivanti dall'analisi dei terreni
- scelta delle colture agrarie
- limitazioni alla fruttivicoltura
- scelta delle specie forestali
- sistemazione
- coltivazione e lavorazione
- fertilizzazione
- attività sperimentali

³⁰TAV. C.3.2.1.1. del Quadro Conoscitivo del PTCP

³¹Attualmente il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna è impegnato nella correzione geometrica delle carte pedologiche in modo da far aderire il dato cartografico al CTR 1:5000 (e non più alla CTR 1:250.000, come per le carte precedenti) in modo da rendere i confini delle unità cartografiche pedologiche più aderenti alla realtà topografica regionale

³²Le schede dei suoli possono essere consultati alla pagina web del *Catalogo dei tipi di suolo della RER* (<http://gias.regione.emilia-romagna.it/suoli>) mentre le singole delineazioni sono rappresentate cartograficamente e descritte nel sito de *I suoli dell'Emilia-Romagna* (<http://www.regione.emilia-romagna.it/cartpedo/index.htm>)

I suoli vengono raggruppati in 8 classi di capacità d'uso e la logica di attribuzione si basa sul carattere del suolo maggiormente limitante. La valutazione della capacità d'uso dei singoli suoli si basa sull'analisi di una serie di dati rappresentativi delle caratteristiche fisiche e agronomiche importanti per valutare la potenzialità all'uso agricolo, di seguito elencati:

- 1) profondità utile per le radici
- 2) lavorabilità
- 3) pietrosità superficiale e/o rocciosità
- 4) fertilità
- 5) salinità
- 6) disponibilità di ossigeno
- 7) rischio di inondazione
- 8) pendenza
- 9) rischio di franosità
- 10) rischio di erosione
- 11) rischio deficit idrico
- 12) interferenza climatica

I dati quantitativi relativi ai caratteri elencati sono riportati nello schema seguente e correlati ad ogni singola classe di capacità d'uso:

Classe	Profondità utile per le radici (cm)	Lavorabilità	Pietrosità superficiale e/o rocciosità	Fertilità	Salinità	Disponibilità di ossigeno	Rischio di inondazione	Pendenza	Rischio di franosità	Rischio di erosione	Rischio di deficit idrico	Interferenza climatica
I	>100	Facile (resis: scarsa; temp:breve)	<0,1% e assente	buona	<=2 primi 100 cm	buona	nessuno	<10%	assente	assente	assente	nessuna o molto lieve
II	>50	Moderata (resis: moderata; temp:medio)	0,1-3% e assente	parz. buona	2-4 (primi 50 cm) e/o 4-8 (tra 50 e 100 cm)	moderata	raro e <=2gg	<10%	basso	basso	assente	lieve
III	>50	Difficile (resis: elevata; temp:lungo)	4-15% e <2%	moderata	4-8 (primi 50 cm) e/o >8 (tra 50 e 100 cm)	imperfetta	raro e da 2 a 7 gg od occasional e e <=2gg	<35%	basso	moderato	lieve	Moderata (200-700m)
IV	>25	m. difficile (resis: molto elev.; temp:lungo)	4-15% e/o 2-10%	bassa	>8 primi 100 cm	scarsa	occasionale e >2gg	<35%	moderato	alto	moderato	da nessuna a moderata
V	>25	qualsiasi	<16% e/o <11%	da buona a bassa	qualsiasi	da buona a scarsa	frequente	<10%	assente	assente	da assente a moderato	da nessuna a moderata
VI	>25	qualsiasi	16-50% e/o <25%	da buona a bassa	qualsiasi	da buona a scarsa	qualsiasi	<70%	elevato	molto alto	forte	Forte (700-1800m)
VII	>25	qualsiasi	16-50% e/o 25-50%	m. bassa	qualsiasi	da buona a scarsa	qualsiasi	≥ 70%	molto elevato	qualsiasi	molto forte	Molto forte (>1800m)
VIII	<=25	qualsiasi	>50% e/o >50%	qualsiasi	qualsiasi	Molto scarsa	qualsiasi	qualsiasi	qualsiasi	qualsiasi	qualsiasi	qualsiasi

Di seguito viene riportata la descrizione sintetica di ogni singola classe di capacità d'uso dei suoli della provincia di Bologna³³:

I^a Classe

I suoli in I^a Classe hanno poche limitazioni che ne restringono l'uso.

I suoli in questa classe sono idonei ad un'ampia gamma di colture e possono essere destinati senza problemi a colture agrarie, prati, pascoli, e ad ospitare coperture boschive o habitat naturali. Sono quasi pianeggianti o appena dolcemente inclinati e il rischio di erosione idrica o eolica è basso. Hanno buona capacità di ritenzione idrica e sono abbastanza forniti di nutrienti oppure rispondono prontamente agli apporti di fertilizzanti.

I suoli in I^a Classe non sono soggetti a inondazioni dannose. Sono produttivi e idonei a coltivazioni intensive. Il clima locale deve essere favorevole alla crescita di molte delle comuni colture di campo.

Nelle aree servite da irrigazione, i suoli possono essere collocati nella I^a Classe se le limitazioni del clima arido sono state rimosse con impianti irrigui relativamente fissi. Questi suoli irrigui (o suoli potenzialmente irrigabili) sono quasi piani, hanno un notevole spessore radicabile, hanno permeabilità e capacità di ritenzione idrica favorevoli, e sono facilmente mantenuti in buone condizioni strutturali. Possono richiedere interventi migliorativi iniziali, quali il livellamento, l'allontanamento di sali leggermente eccedenti, l'abbassamento della falda stagionale. Qualora le limitazioni dovute ai sali, alla falda, al rischio di inondazione o di erosione ricorrano frequentemente, i suoli sono considerati come soggetti a limitazioni naturali permanenti e non sono inclusi nella I^a Classe.

Suoli che sono umidi e hanno un subsoil con permeabilità lenta non sono collocati nella I^a Classe. Qualche tipo di suolo della I^a Classe può essere sottoposto a drenaggio artificiale come misura di miglioramento per aumentare le produzioni e facilitare le operazioni.

I suoli della I^a Classe che sono coltivati richiedono pratiche di gestione ordinarie per mantenere sia fertilità che struttura del suolo. Tali pratiche possono includere l'uso di fertilizzanti e calce, sovesci e cover-crops, interrimento di residui colturali e concimi animali e rotazioni.

II^a Classe

I suoli in II^a Classe hanno qualche limitazione che riduce la scelta di piante o richiede moderate pratiche di conservazione.

I suoli nella II^a Classe richiedono un accurata gestione del suolo, comprendente pratiche di conservazione, per prevenire deterioramento o per migliorare la relazione con aria e acqua quando il suolo è coltivato. Le limitazioni sono poche e le pratiche sono facili da attuare. I suoli possono essere utilizzati per piante coltivate, pascolo, praterie, boschi, riparo e nutrimento per la fauna selvatica.

Le limitazioni dei suoli di II^a Classe possono includere (singolarmente o in combinazione) (1) gli effetti di lievi pendenze, (2) moderata suscettibilità a erosione idrica o eolica o moderati effetti sfavorevoli di passata erosione, (3) profondità del suolo inferiore a quella ideale, (4) struttura e lavorabilità del suolo leggermente sfavorevole, (5) salinità o sodicità da lieve a moderata facilmente correggibile ma anche che si ripresenta facilmente, (6) occasionali inondazioni dannose, (7) umidità regolabile con drenaggi ma presente permanentemente

³³ Ufficio Pedologico Regione Emilia-Romagna, Servizio Sviluppo Sistema Agro-Alimentare Regione Emilia-Romagna, I.TER p.s.c.a.r.l., "Valutazione della capacità d'uso della Provincia di Bologna a supporto del PTCP – Prima approssimazione", Luglio 2001

come moderata limitazione, (8) leggere limitazioni climatiche all'uso ed alla gestione del suolo.

I suoli di questa classe danno all'agricoltore una minor libertà nella scelta delle colture o nelle pratiche di gestione rispetto ai suoli della I^a Classe. Essi possono anche richiedere speciali sistemi di coltura per la conservazione del suolo, pratiche di conservazione del suolo, sistemi di controllo dell'acqua o metodi di dissodamento, quando utilizzati, per colture coltivate. Ad esempio, suoli profondi di questa classe con leggera pendenza soggetti a moderata erosione quando coltivati possono richiedere terrazzamenti, semina a strisce, lavorazioni "a girapoggio", rotazioni colturali includenti foraggere e leguminose, fossi inerbiti, sovesci o cover-crops, pacciamatura con stoppie, fertilizzazioni, letamazioni e calcitazioni. La giusta combinazione di pratiche varia da un luogo all'altro, in base alle caratteristiche del suolo, secondo il clima locale e i sistemi agricoli.

IIIa Classe

I suoli in III^a Classe hanno severe limitazioni che riducono la scelta di piante e/o richiedono speciali pratiche di conservazione.

I suoli in III^a Classe hanno più restrizioni di quelli in II^a Classe e quando sono utilizzati per specie coltivate le pratiche di conservazione sono abitualmente più difficili da applicare e da mantenere. Essi possono essere utilizzati per specie coltivate, pascolo, boschi, praterie o riparo e nutrimento per la fauna selvatica.

Le limitazioni dei suoli in III^a Classe restringono i quantitativi di prodotto, il periodo di semina, lavorazione e raccolto, la scelta delle colture o alcune combinazioni di queste limitazioni. Le limitazioni possono risultare dagli effetti di uno o più dei seguenti elementi: (1) pendenze moderatamente ripide; (2) elevata suscettibilità all'erosione idrica o eolica o severi effetti negativi di passata erosione; (3) inondazioni frequenti accompagnate da qualche danno alle colture; (4) permeabilità molto lenta nel subsoil; (5) umidità o durevole saturazione idrica dopo drenaggio; (6) presenza a bassa profondità di roccia, duripan, fragipan o claypan che limita lo strato radicabile e l'immagazzinamento di acqua; (7) bassa capacità di mantenimento dell'umidità; (8) bassa fertilità, non facilmente correggibile; (9) moderata salinità o sodicità, o (10) moderate limitazioni climatiche.

Quando coltivati, molti suoli della III^a Classe quasi piani con permeabilità lenta in condizioni umide richiedono drenaggio e sistemi colturali che mantengano o migliorino la struttura e gli effetti delle lavorazioni del suolo. Per prevenire il ristagno idrico e migliorare la permeabilità è comunemente necessario apportare materiale organico al suolo ed evitare le lavorazioni in condizioni di umidità. In alcune aree servite da irrigazione, parte dei suoli in III^a Classe hanno un uso limitato a causa della falda poco profonda, della permeabilità lenta e del rischio di accumulo di sale o sodio. Ogni particolare tipo di suolo della III^a Classe ha una o più combinazioni alternative di uso e di pratiche richieste per un utilizzo "sicuro", ma il numero di alternative possibili per un agricoltore medio è minore rispetto a quelle per un suolo di II^a Classe.

IVa Classe

I suoli in IV^a Classe hanno limitazioni molto severe che restringono la scelta delle piante e/o richiedono una gestione molto accurata.

Le restrizioni nell'uso per i suoli di IV^a Classe sono maggiori di quelle della III^a Classe e la scelta delle piante è più limitata. Quando questi suoli sono coltivati, è richiesta una gestione più accurata e le pratiche di conservazione sono più difficili da applicare e da mantenere. I suoli della IV^a Classe possono essere usati per colture, pascolo, boschi, praterie o riparo e nutrimento per la fauna selvatica.

I suoli della IV^a Classe possono adattarsi bene solo a due o tre delle colture comuni oppure il raccolto prodotto può essere basso rispetto agli input per un lungo periodo di tempo. L'uso per piante coltivate è limitato per effetto di uno o più aspetti permanenti quali (1) pendenze ripide; (2) severa suscettibilità all'erosione idrica ed eolica; (3) severi effetti di erosione passata; (4) suoli sottili; (5) bassa capacità di trattenere l'umidità; (6) frequenti inondazioni accompagnate da severi danni alle colture; (7) umidità eccessiva con frequenti rischi di saturazione idrica dopo drenaggio; (8) severa salinità o sodicità; (9) clima moderatamente avverso.

Molti suoli pendenti in IV^a Classe in aree umide sono utilizzati per coltivazioni occasionali e non frequenti. Alcuni suoli della IV^a Classe mal drenati e pressoché piani non sono soggetti a erosione ma sono poco adatti per colture intercalari a causa del tempo necessario al suolo per asciugarsi completamente in primavera e per la bassa produttività per piante coltivate. Alcuni suoli della IV^a Classe sono adatti ad una o più specie particolari, come frutticole, alberi ornamentali e arbusti, ma questa idoneità da sola non è sufficiente per metterli in IV^a Classe. Nelle aree sub-umide e semiaride, i suoli di IV^a Classe con piante coltivate, adatte a questi ambienti, possono produrre: buoni raccolti negli anni con precipitazioni superiori alla media, raccolti scarsi negli anni con precipitazioni nella media e fallimenti nelle annate con precipitazioni inferiori alla media. Nelle annate con precipitazioni inferiori alla media il suolo deve essere salvaguardato anche se l'aspettativa di prodotto vendibile è bassa o nulla. Sono richiesti pratiche e trattamenti particolari per prevenire le perdite di suolo, per conservarne l'umidità e mantenerne la produttività. Talvolta è necessario trapiantare la coltura o effettuare lavorazioni di emergenza allo scopo principale di conservare il suolo in annate con precipitazioni basse. Queste pratiche devono essere adottate più frequentemente o più intensamente che nei suoli di III^a Classe.

Va Classe

I suoli in V^a Classe hanno rischi di erosione assenti o lievi ma hanno altre limitazioni impossibili da rimuovere che restringono l'uso principalmente a pascolo, prateria, bosco, riparo e nutrimento per la fauna selvatica.

I suoli in V^a Classe hanno limitazioni che restringono i tipi di piante che possono essere coltivate e che impediscono le normali lavorazioni per le colture. Essi sono pressoché piani ma alcuni sono umidi, sono spesso sommersi da corsi d'acqua, sono pietrosi, hanno limitazioni climatiche o hanno qualche combinazione di queste limitazioni.

Esempi di suoli di V^a Classe sono (1) suoli di aree basse soggetti a frequenti inondazioni che impediscono la normale produzione delle colture, (2) suoli pressoché piani con un periodo utile per la crescita delle piante che ostacola la normale produzione delle colture, (3) suoli piani o quasi piani pietrosi o rocciosi, (4) aree con acqua stagnante dove il drenaggio per le colture non è praticabile ma in cui i suoli sono utilizzabili per foraggiere o arboree. A causa di queste limitazioni la coltivazione delle colture più comuni non è possibile; i pascoli però possono essere migliorati e si possono attendere profitti in caso di gestione adeguata.

Via Classe

I suoli in VI^a Classe hanno severe limitazioni che li rendono generalmente inutilizzabili per la coltivazione e limitano il loro uso principalmente al pascolo o prateria, boschi o riparo e nutrimento per la fauna selvatica.

Le condizioni fisiche dei suoli in VI^a Classe sono tali per cui è consigliabile effettuare miglioramenti dei pascoli e delle praterie, se necessari, quali semine, calcitazioni, fertilizzazioni e regimazioni delle acque tramite fossi perimetrali, fossi drenanti, fossi trasversali o diffusori d'acqua (water spreader).

I suoli in VI^a Classe hanno limitazioni durevoli che non possono essere corrette, quali (1) pendenze ripide, (2) severi rischi di erosione, (3) effetti della passata erosione, (4) pietrosità, (5) strato radicabile sottile, (6) eccessiva umidità o inondabilità, (7) bassa capacità di trattenimento dell'umidità, (8) salinità o sodicità o (9) clima rigido. A causa di una o più di queste limitazioni questi suoli generalmente non sono usati per piante coltivate. Essi però possono essere usati per pascolo, prateria, bosco, riparo per gli animali o per qualche combinazione di questi.

Alcuni suoli della VI^a Classe possono essere utilizzati senza rischi per le colture comuni purchè venga adottata una gestione intensiva. Alcuni suoli appartenenti a questa classe sono inoltre adatti a colture particolari come frutteti inerbiti, blueberries o simili, che necessitano di condizioni diverse da quelle richieste dalle colture tradizionali. In base ai caratteri del suolo ed al clima locale, i suoli possono essere molto o poco adatti all'utilizzo a bosco.

VIIa Classe

I suoli in VII^a Classe hanno limitazioni molto severe che li rendono inutilizzabili per la coltivazione e restringono il loro uso principalmente al pascolo, al bosco o alla vegetazione spontanea.

Le condizioni fisiche nei suoli di VII^a Classe sono tali per cui è sconsigliabile attuare miglioramenti dei pascoli o delle praterie quali semine, calcitazioni, fertilizzazioni, regimazione delle acque con fossi perimetrali, canali di scolo, fossi trasversali o diffusori d'acqua. Le restrizioni del suolo sono più severe di quelle della VI^a Classe a causa di una o più limitazioni durevoli che non possono essere corrette, quali (1) pendenze molto ripide, (2) erosione, (3) suoli sottili, (4) pietre, (5) suoli umidi, (6) sali o sodio, (7) clima sfavorevole o (8) altre limitazioni che li rendono inutilizzabili per le colture più comuni. Essi possono essere utilizzati senza problemi per pascoli, boschi o riparo e nutrimento per la fauna selvatica o per alcune combinazioni di questi con una adeguata gestione.

In base alle caratteristiche dei suoli ed al clima locale i suoli di questa classe possono essere molto o poco adatti all'utilizzo a bosco. Essi non sono adatti a nessuna delle colture comunemente coltivate; in casi particolari, alcuni suoli di questa classe possono essere utilizzati per colture particolari con pratiche di gestione particolari. Alcune zone di VII^a Classe possono necessitare di semine o piantagioni per proteggere il suolo e prevenire danni ad aree adiacenti.

VIIIa Classe

Suoli ed aree in VIII^a Classe hanno limitazioni che ne precludono l'uso per produzioni vendibili e restringono il loro uso alla ricreazione, vegetazione naturale, approvvigionamento idrico o per scopi estetici.


Per suoli ed aree in VIII^a Classe non si devono attendere profitti significativi dall'uso a colture, foraggi, piante arboree benché siano possibili profitti da uso a vegetazione spontanea, protezione dall'erosione idrica o ricreazione.

Le limitazioni, che non possono essere corrette, possono risultare dagli effetti di (1) erosione o rischio di erosione, (2) clima rigido, (3) suolo umido, (4) pietre, (5) bassa capacità di trattenere l'umidità e (6) salinità o sodicità.

Calanchi, rocce affioranti, spiagge sabbiose, alvei fluviali, zone limitrofe ad aree estrattive ed altre aree sterili sono incluse nella VIII^a Classe. Può essere necessario salvaguardare e gestire la crescita delle piante in suoli ed aree della VIII^a Classe in modo da proteggere altri suoli di maggiore interesse, per proteggere le acque, per la fauna e la flora selvatiche o per ragioni estetiche.

L'appartenenza all'una o all'altra classe di capacità d'uso viene fatta in base alla valutazione dei dati rappresentativi del suolo precedentemente elencati e, in particolare, l'elemento più limitante risulta essere il *rischio di deficit idrico*. Se non viene considerata l'irrigazione, in certi casi alcuni suoli vengono particolarmente penalizzati. Per questo la carta finale della capacità d'uso dei suoli si basa sulla valutazione degli stessi in presenza di irrigazione.

Di seguito si riporta la carta finale della capacità d'uso del suolo distinta per pianura e collina-montagna:




Provincia di Bologna

Prima approssimazione della Carta di Capacità d'uso del suolo

a supporto del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Elaborazione dalla Carta Regionale dei Suoli in scala 1:250.000



Carta dell'idoneità all'uso agricolo³⁴

Questa carta deriva da una sintesi della carta precedente finalizzata ad individuare una prima grande partizione del territorio provinciale. Sono state, così, identificate tre classi di idoneità all'uso agricolo:

- a) territorio ad elevata idoneità
- b) territorio a moderata idoneità
- c) territorio a scarsa idoneità

Tali classi di idoneità comprendono diverse classi di capacità d'uso dei suoli dando priorità al suolo predominante:

Classe di idoneità	Classe di capacità d'uso
Elevata idoneità	Classi I, II e unità cartografiche miste II/III e II/III
Moderata idoneità	Classi III e IV e unità cartografiche miste VI/IV presenti nella Valle del Santerno
Scarsa idoneità	Classi VI/VII, unità cartografiche miste VI/VII e unità cartografiche miste VI/IV dei Bacini del savena e del Samoggia

L'operazione di accorpamento delle *classi di capacità d'uso dei suoli* nei tre livelli di *idoneità* presenta dei livelli di incertezza disciplinare che è opportuno evidenziare. Ad esempio, in un'ottica esclusivamente "produttivistica", la classe III della capacità d'uso potrebbe essere inserita nelle aree ad elevata idoneità all'uso agricolo. La attribuzione alle tre classi di idoneità è stata fatta privilegiando alcuni aspetti particolari quali la possibilità di realizzare colture o allevamenti inseriti organicamente nell'ambiente e che comportassero ridotti apporti energetici.

Passando dalla scala provinciale a quella comunale (è *il PSC che deve definire esattamente gli ambiti ad alta vocazione produttiva*) dovrà essere prestata particolare attenzione sia all'approfondimento della carta della Capacità d'uso che al significato da attribuire all'accorpamento in classi sintetiche, adattando la metodologia alle varie situazioni zonali.

³⁴TAV. C.3.2.2. del Quadro Conoscitivo del PTCP